SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Università di Perugia

Università di Pisa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. **76.**

Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 13, terzo comma;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;

Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Personale volontario

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da:

a) vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 2.

Elenco del personale volontario

1. In ogni comando provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3.

Qualifiche

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:

a) funzionario tecnico antincendi volontario;

b) capo reparto volontario;

c) capo squadra volontario;

d) vigile volontario.

2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso.

3. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 4.

Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari e i comandi provinciali

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, è determinato come segue:

a) un capo reparto volontario;

b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;

c) almeno dieci vigili volontari.

2. Per le esigenze dei comandi provinciali il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei vigili volontari e dei funzionari tecnici antincendi è determinato come segue:

a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni;

b) un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato servizio per almeno ottanta giorni.

CAPO II

RECLUTAMENTO

Art. 5.

Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari

1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o di perito industriale ed equipollenti;

c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;

e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni quaranta;

f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;

g) godimento dei diritti politici;

h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera *b)*, può presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi volontario; in tal caso non trova applicazione il limite massimo di età previsto dal comma 1, lettera *e)*.

3. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 1 presentano l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e successivamente all'iscrizione svolgono un tirocinio di cinque anni presso un distaccamento volontario, secondo modalità e tempi fissati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Il periodo di tirocinio non è considerato richiamo in servizio.

Art. 6.

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;

d) età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;

e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;

f) godimento dei diritti politici;

g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

h) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera *d)* del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di età, possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianità conseguita.

3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'età e dell'idoneità psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.

Art. 7.

Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei comandi provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.

1. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono essere, altresì, reclutati a domanda tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

2. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 6, i vigili volontari possono essere, altresì, reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera *e)*, e 6, comma 1, lettera *d)*.

4. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui al comma 1, dell'articolo 9.

Art. 8.

Incompatibilità

1. Non è consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:

a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;

c) degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

Art. 9.

Corsi di formazione del personale volontario

1. I funzionari tecnici antincendi volontari, prima del tirocinio di cui all'articolo 5, comma 3, nonché i vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. È facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall'elenco del personale volontario degli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari che all'atto della domanda non erano ancora iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 con diversa qualifica.

2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.

3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.

4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di cui al comma 1, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Art. 10.

Corsi periodici di addestramento del personale volontario

1. Il personale volontario richiamato in servizio è tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento. Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del Comandante.

2. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Art. 11.

Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

1. Il capo del distaccamento volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna del distaccamento, nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione.

2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; esso è conferito, sentito il personale volontario in servizio, con proprio provvedimento dal competente Comandante provinciale a volontario con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova istituzione, si prescinde dall'anzianità minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

CAPO III
AVANZAMENTO

Art. 12.

Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.

1. La qualifica di capo reparto volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari con una anzianità nella qualifica non inferiore ai cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

Art. 13.

Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.

1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 da oltre cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

Art. 14.

Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.

1. La qualifica di capo reparto volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che siano stati richiamati in servizio per le esigenze del comando provinciale per almeno cento giorni con tale qualifica.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

4. Il capo reparto volontario impiegato presso il comando provinciale espleta, in via ordinaria, funzioni relative all'addestramento ed alla formazione del personale volontario impiegato presso il comando stesso.

5. L'impiego operativo è consentito esclusivamente nel caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.

Art. 15.

Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.

1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari che siano stati richiamati in servizio per le esigenze di un comando provinciale per almeno cinquecento giorni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

4. Il capo squadra volontario impiegato presso il comando provinciale espleta in via ordinaria funzioni relative all'addestramento ed alla formazione del personale volontario impiegato presso il comando stesso.

5. L'impiego operativo è consentito esclusivamente nell'ambito dei distaccamenti volontari o nell'ambito del comando provinciale nel solo caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.

Art. 16.

Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e

da due funzionari con qualifica non inferiore alla C2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla C1.

2. Le commissioni di cui al comma 1 valutano gli elaborati degli esami finali svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie per ciascun distaccamento volontario.

Art. 17.

Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento

1. Con circolare ministeriale sono comunicati annualmente ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari ed i comandi medesimi per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontario, sia le modalità di espletamento delle relative procedure di avanzamento.

2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza.

CAPO IV

IMPIEGO

Art. 18.

Modalità di impiego del personale volontario

1. Il personale volontario è richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente direttore regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.

2. Il personale volontario, ad eccezione del funzionario tecnico antincendi, viene impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalità:

a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario:

1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale informazione della sala operativa del comando provinciale;

2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando provinciale;

b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.

3. Il personale volontario in forza presso i posti di vigilanza viene impiegato analogamente con le modalità indicate nei commi 1 e 2.

4. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.

5. L'attivazione del funzionario tecnico antincendi volontario avviene esclusivamente su disposizione del Comandante provinciale per specifiche esigenze, compreso il coordinamento di due o più distaccamenti volontari.

6. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi, resi dal personale volontario di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Art. 19.

Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purché tale condizione non pregiudichi l'ulteriore impiego, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni.

2. L'interessato può presentare domanda per lo svolgimento delle mansioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità al servizio di soccorso.

Art. 20.

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

1. La cancellazione dall'elenco del personale volontario è prevista per:

a) decesso;

b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;

c) raggiungimento dei limiti di età, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3;

d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione di cui all'articolo 9;

f) le ipotesi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale in data 5 febbraio 2002, e successive modificazioni;

h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 21.

Ordinamento gerarchico del personale volontario

1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pari grado.

2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parità di anzianità di servizio, è gerarchicamente superiore il maggiore di età.

Art. 22.

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10.

2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

Art. 23.

Onorificenze

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

Art. 24.

Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia per il personale permanente. La tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco.

Art. 25.

Vestiario ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.

Art. 26.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro comando provinciale conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.

2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.

3. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e i capi squadra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.

4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.

6. Per assicurare modalità organizzative coerenti con il programmato sviluppo sul territorio della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il reclutamento e l'iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari di cui all'articolo 5, nonché il conferimento della qualifica di capo reparto volontario di cui agli articoli 12 e 14 vengono sospesi per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. I funzionari tecnici antincendi volontari ed i capi reparto volontari in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento espletano, in via ordinaria, funzioni di carattere organizzativo all'interno del distaccamento volontario e dispongono, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, esclusivamente del personale volontario.

8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilità permanente ed assoluta, competono i benefici stabiliti in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.

Art. 27.

Interpretazione autentica e abrogazioni

1. L'abrogazione della parte seconda del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, disposta dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, in materia di reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario si intende riferita esclusivamente agli articoli in contrasto con le disposizioni introdotte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 2000.

2. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362.

Art. 28.

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 326

TABELLA I
(prevista dagli articoli 5, comma1, lettera *d)* e 6, comma 1, lettera *c)*

REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER L'ACCESSO NEI QUADRI DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

Art.1.

1. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;

b) statura non inferiore a metri 1,62;

c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula: I.M.C. = p/(h x h)

I.M.C. = indice di massa corporea

p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)

h = altezza (espressa in metri)

indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore a 18 per le donne;

d) normalità del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori fondamentali (test delle matassine di lana colorate);

e) normalità del campo visivo e della motilità oculare;

f) acutezza visiva:

per il profilo di vigile del fuoco volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, non è ammessa la correzione con lenti; -

per il profilo da funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno è ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;

h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purché in ingranaggio in occlusione, comunque il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici elementi.

Art. 2.

1. Costituiscono altresì cause di non idoneità per l'ammissione nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermità:

a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica silente;

b) le gravi allergopatie anche in fase asintomatica;

c) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

d) le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi ed i loro esiti, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;

e) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;

f) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi e/o apparati. La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di inidoneità;

g) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculari, o qualora producano alterazioni della visione binoculare; le retinopatie; i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore e posteriore dell'occhio; gli esiti dei pregressi interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare di qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di stabilizzazione della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici; le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni ventilatorie significative e sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi balbuzie; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco B-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni funzionali; l'otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, l'otite purulenta semplice secernente; l'otite cronica iperplastica polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi; i processi flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull'orecchio medio; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno;

h) le infermità e imperfezioni del collo e dei relativi organi ed apparati qualora producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali; l'ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;

i) dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie;

l) le infermità dei bronchi e dei polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; l'asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregressa e i loro esiti qualora siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;

m) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: la destrocardia; le cardiopatie congenite ed i loro esiti; malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min.; blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato; blocco atrioventricolare di II e III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco di branca destra completo; blocco di branca sinistra; ritarda di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretta associata a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili; la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non funzionale; sindrome ipercinetica cardiaca; tachicardia sapraventricolare; tachiaritmie sopraventricolari; presenza di segnapassi artificiale; 1'ipertensione arteriosa persistente che presenti valori dalla pressione sistolica superiore a 150 mm Hg e della pressione diastolica superiare a 90 mm Hg, anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di organi o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio pressorio dinamico delle 24 h; le arteriopatie;. gli aneurismi; le fistole arterovenose; le ectasie venose estese con incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali, le emerroidi croniche, voluminose e molteplici;

n) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; le malattie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale nonché rilevanti disturbi funzionali; le ernie viscerali; il laparocele;

o) le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro, consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi, ostacolanti la funzionalità organica; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; le malattie dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali, tali da ostacolare o limitare la funzione articolare;

p) le infermità e le imperfezioni dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, disturbi di personalità; tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse;

q) le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

r) le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche, che necessitino di dialisi; l'idrocele molto voluminoso e sotto tensione; il varicocele di III grado con deformazione evidente dello scroto; la cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto infiammatorie e non, dell'apparato genitale femminile che sono di significativo rilievo clinico e causa di rilevanti alterazioni funzionali; l'incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;

s) le infermità del sangue, degli organi emopoietici di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica; deficit anche parziale di G6PDH;

t) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico di significativo rilievo clinico. Nella valutazione del diabete mellito si terrà conto orientativamente del tipo di diabete, stato di sindrome, fase clinica, schema terapeutico attuato e dei valori di laboratorio comunemente determinati in chimica clinica; le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

u) i tumori, anche benigni, quando per sede, volume, estensione a numero producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali di organi od apparati;

v) la presenza nelle urine o in altri liquidi biologici di una o più sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre, n. 309, e successive modficazioni;

w) le micosi e le parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali;

x) le infermità e le imperfezioni non specificate nel presente elenco ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo a prestare servizio valontario nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Art. 3.

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve possedere inoltre una personalità sicura con sufficiente stabilità del tono dell'umore e dell'autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle funzioni previste dalle esigenze operative, eventualmente da accertare mediante colloquio clinico, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi test psicodiagnostici.

TABELLA II
(prevista dagli articoli 12, comma 3; 13, comma 3; 14, comma 3; 15, comma 3)

MATERIE DI ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO REPARTO VOLONTARIO

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo reparto volontario verte sui seguenti argomenti:

il Corpo nazionale VV.FF.;

codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;

adempimenti amministrativi;

struttura del rapporto di lavoro;

miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626);

attrezzature di protezione individuale;

costruzioni e dissesti statici;

sostanze pericolose;

strategia e tattica di intervento;

polizia giudiziaria;

la protezione civile;

la pianificazione dell'emergenza;

le calamità naturali;

il rischio industriale;

la cartografia.

Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo squadra volontario

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui seguenti argomenti:

il Corpo nazionale VV.FF.;

codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;

adempimenti amministrativi;

la protezione civile;

miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626);

attrezzature di protezione individuale;

costruzioni e dissesti statici;

sostanze pericolose;

strategia e tattica di intervento;

polizia giudiziaria;

impianti tecnologici.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: «Norme per l'organizzazione dei servizi antincendi».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, reca: «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

— La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

— Si riporta il testo dell'art. 13, terzo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità):

«Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco):

«Art. 17 *(Iscrizione a domanda nei quadri dei vigili del fuoco)*. — 1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri dei vigili del fuoco volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si applicano i limiti di età e le relative elevazioni consentite ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle amministrazioni dello Stato.

2. Nulla è innovato per il personale iscritto nei quadri al termine del servizio militare di leva, prestato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, e per l'iscrizione degli ufficiali volontari».

— Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco):

«Art. 35 *(Disciplina per il personale volontario)*. — 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura inflitta per lievi trasgressioni;

b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) radiazione inflitta:

1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;

2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico.

2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.

5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare».

— La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 609 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto):

«6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul «reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», in attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, reca: «Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996:

«Art. 12. — 1. I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della legge 1º ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.

2. Il personale di cui al primo comma finché resta iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del fuoco è esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.

3. I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237».

«Art. 13. — Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.

Il personale volontario è iscritto nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianità.

Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Fino a quando non sarà emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699».

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469:

«Art. 14. — 1. Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si distingue in personale permanente e volontario.

2. Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.

3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego; esso è chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il soggetto agli obblighi previsti dalla presente legge».

«Art. 70. — 1. Il personale volontario è tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

2. In occasione di pubbliche calamità o catastrofe, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località.

3. Il personale volontario può, inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni all'anno, in caso di particolari necessità.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attività presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionale in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 v. nella nota all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 70, terzo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469 v. nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo degli articoli 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469:

«Art. 71. — Il personale volontario richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha diritto, altresì al trattamento di missione, nonché alle misure dei compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 11 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996».

«Art. 74. — 1. Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente art. 49, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità.

2. I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro.

3. Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 70, terzo comma, e degli articoli 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469 v., rispettivamente, nelle note all'art. 1 e all'art. 9.

Nota all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 70, e degli articoli 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469 v., rispettivamente, nelle note all'art. 1 e all'art. 9.

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469:

«Art. 73. — È esonerato dal servizio il personale volontario che abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento o che, nonostante diffidato continui ad assentarsi, senza giustificato motivo, dalle esercitazioni e dai turni prescritti».

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521:

«Art. 35 *(Disciplina per il personale volontario)*. — 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

(Omissis).

c) radiazione inflitta:

1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;

2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico.

2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione».

Nota all'art. 22:

Per il testo dell'art. 70, comma 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469 v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 26:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570:

«Art. 8. — 1. Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei Vigili del fuoco, sia permanenti

che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della Forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.

3. Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai prefetti, ai Corpi dei Vigili del fuoco possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il personale dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469:

«Art. 16. — 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.

2. Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici concessi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 (Aumento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco):

«Art. 13. — La qualifica attribuita dall'art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 409, al personale direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è estesa al personale della carriera di concetto, ruolo tecnico, del Corpo medesimo».

— Per il testo dell'art. 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469 v. nelle note all'art. 9.

— Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco):

«Art. 35 *(Disciplina per il personale volontario)*. — 1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura inflitta per lievi trasgressioni;

b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) radiazione inflitta:

1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;

2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico.

2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.

5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare».

— L'art. 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 sostituisce l'art. 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, per il cui testo si veda nelle note all'art. 9.

04G0108

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1º marzo 2004.

Modalità e caratteristiche del sigillo da apporre sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 della legge 1º aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di seguito indicato «codice della strada», che demanda al Ministero dell'interno il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati;

Visti gli articoli 213 e 214 del codice della strada;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di seguito indicato come «regolamento di esecuzione del codice della strada»;

Considerato che l'art. 214, comma 1 del codice della strada, come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, prescrive che sul veicolo sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo deve essere collocato un sigillo, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministero dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche del sigillo apposto sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo

1. Il sigillo, che deve essere collocato sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, è costituito da un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta recante l'iscrizione: «Veicolo sottoposto a fermo» con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto, conformemente ai modelli *A* e *B*, allegati al presente decreto. Il sigillo, realizzato in un unico pezzo, deve essere riprodotto o anche solo rivestito da materiale che presenti caratteristiche merceologiche adeguate che ne consentano la sua esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la durata presumibile dello stato di fermo, senza che vengano a determinarsi significative variazioni di leggibilità delle iscrizioni impresse.

2. Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo tale che non sia possibile la sua rimozione, la sua separazione dal veicolo o il suo occultamento, senza violarne l'integrità in modo irreversibile ed evidente.

3. Il sigillo deve recare in modo ben visibile l'indicazione dell'ufficio o del comando che lo ha apposto, nonché l'emblema della Repubblica italiana o lo stemma dell'amministrazione dalla quale l'organo accertatore dipende. L'altezza dei caratteri con i quali è composta l'iscrizione contenente tali dati identificativi non può essere inferiore a 4 mm.

Art. 2.

Modalità di apposizione e rimozione dei sigilli

1. I sigilli sono apposti dall'organo di polizia stradale che ha accertato l'illecito amministrativo al quale consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo ovvero da altro organo di polizia stradale, tra quelli indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del codice della strada, appositamente delegato a compiere l'operazione.

2. Su ogni veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono essere apposti almeno due sigilli: uno nella parte anteriore ed uno nella parte laterale in corrispondenza o in prossimità del posto di guida. Sui ciclomotori, sui rimorchi, sui motocicli ovvero sulle macchine agricole ed operatrici può essere apposto un solo sigillo nella parte anteriore.

3. In ogni caso, i pannelli devono essere apposti, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione, per la visuale del conducente, per la sua libertà di movimento nonché della possibilità di azionare i comandi di guida, su parti del veicolo che ne consentano, in ogni momento, la chiara leggibilità. Sui veicoli dotati di carrozzeria chiusa e superfici vetrate, i sigilli, ove possibile, devono essere collocati all'interno del veicolo, preferibilmente sul vetro laterale anteriore o posteriore ovvero sul lunotto posteriore.

4. Al termine del periodo di fermo amministrativo, i sigilli devono essere rimossi a cura dell'organo di polizia stradale che li ha apposti, ovvero, anche su richiesta della persona a cui il veicolo è affidato in custodia, da altro organo di polizia stradale tra quelli indicati dall'art. 12, comma 1, del codice della strada appositamente delegato, competente rispetto al luogo in cui il veicolo è stato custodito per tutta la durata del fermo amministrativo.

5. Della rimozione dei sigilli deve essere redatto apposito verbale con la descrizione dello stato e dell'integrità degli stessi al momento della rimozione. Se la rimozione è compiuta da organo di polizia stradale diverso da quello che li aveva apposti, il verbale di rimozione deve essere trasmesso, senza ritardo, a quell'ufficio o comando.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º marzo 2004

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO *A*
al decreto ministeriale relativo alle caratteristiche dei sigilli

Sigillo per veicoli sottoposti a fermo amministrativo - formato normale

---

ALLEGATO *B*
al decreto ministeriale relativo alle caratteristiche dei sigilli

Sigillo per veicoli sottoposti a fermo amministrativo - formato ridotto - da applicare quando non è possibile utilizzare il sigillo in formato normale.

04A03034

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto e trecentosessantacinque giorni, relativo all'emissione del 16 febbraio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 6 febbraio 2004 che hanno disposto per il 16 febbraio 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 febbraio 2004;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 febbraio 2004 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,522 per i B.O.T. a ottantotto giorni e a 97,925 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 19.121.439,72 per i titoli a ottantotto giorni con scadenza 14 maggio 2004; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2005, ammonta a € 145.280.804,25 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 febbraio 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,581 ed a 99,282 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a 98,167 ed a 96,963 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A03204

DECRETO 25 febbraio 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativo all'emissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 22 gennaio 2004 che ha disposto per il 30 gennaio 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 2004;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 99,004.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 88.166.232,44 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 30 luglio 2004.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,127 ed a 98,512.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A03205

DECRETO 10 marzo 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni, relativo all'emissione del 27 febbraio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 19 febbraio 2004 che ha disposto per il 27 febbraio 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 27 febbraio 2004;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 27 febbraio 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantasei giorni è risultato pari a 98,994.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 81.515.199,50 per i titoli a centottantasei giorni con scadenza 31 agosto 2004.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantasei giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,120 ed a 98,491.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A03202

DECRETO 10 marzo 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro annuali a duecentonovantadue giorni, relativo all'emissione del 27 febbraio 2004. (Terza tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 19 febbraio 2004 che ha disposto per il 27 febbraio 2004 l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro annuali, con scadenza 15 dicembre 2004, della durata residua di duecentonovantadue giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 27 febbraio 2004;

Decreta:

Per l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro annuali del 27 febbraio 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a duecentonovantadue giorni è risultato pari a 98,399.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 40.027.222,00 per i titoli a duecentonovantadue giorni con scadenza 15 dicembre 2004.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a duecentonovantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,594 ed a 97,621.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A03203

DECRETO 23 marzo 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di

euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 marzo 2004 è pari a 33.865 milioni di euro;

Decreta:

Per il 31 marzo 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a duecentosessantasette giorni con scadenza il 23 dicembre 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalita indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della sezione di tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 marzo 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A03201

DECRETO 23 marzo 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 marzo 2004 è pari a 33.865 milioni di euro;

Decreta:

Per il 31 marzo 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni con scadenza il 30 settembre 2004 fino alimite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalita indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della sezione di tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 marzo 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale 20 maggio 2003, è disposto, altresì, il 30 marzo 2004, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A03200

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 dicembre 2003.

Recepimento della direttiva 2003/77/CE della Commissione dell'11 agosto 2003 che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione integrale, obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE;

Vista la direttiva 2003/77/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 211 del 21 agosto 2003, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

Adotta
il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo

Art. 1.

1. L'allegato II del capitolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, è modificato conformemente all'allegato I del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. L'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 112

ALLEGATO I

L'allegato II del capitolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, è modificato come segue:

1) il punto 2.2.1.1 è sostituito dal seguente:

«2.2.1.1. Prova di tipo I (controllo delle emissioni medie allo scarico)

Per i tipi di veicolo provati in base ai valori limite fissati nella riga A della tabella di cui al punto 2.2.1.1.5:

— la prova viene effettuata eseguendo due cicli urbani elementari di precondizionamento e quattro cicli urbani elementari per il prelievo di campioni delle emissioni. Il prelievo di campioni inizia immediatamente alla conclusione del periodo finale di funzionamento al minimo dei cicli di precondizionamento e termina alla conclusione del periodo finale di funzionamento al minimo dell'ultimo ciclo urbano elementare.

Per i tipi di veicolo provati in base ai valori limite fissati nella riga B della tabella di cui al punto 2.2.1.1.5:

— per i veicoli con cilindrata inferiore a 150 cm^3 la prova viene effettuata eseguendo sei cicli urbani elementari. Il prelievo di campioni inizia prima o all'inizio della procedura di avviamento e termina alla conclusione del periodo finale di funzionamento al minimo dell'ultimo ciclo urbano elementare,

— per i veicoli con cilindrata superiore o uguale a 150 cm^3 la prova viene effettuata eseguendo sei cicli urbani elementari e un ciclo extraurbano. Il prelievo di campioni inizia prima o all'inizio della procedura di avviamento e termina alla conclusione del periodo finale di funzionamento al minimo dell'ultimo ciclo extraurbano.»;

2) Si aggiunge il seguente punto 2.2.1.1.7:

«2.2.1.1.7. I dati registrati sono indicati nelle voci pertinenti del documento di cui all'allegato VII della direttiva 2002/24/CE.»;

3) il punto 2.2.1.2.4 è sostituito dal seguente:

«2.2.1.2.4. La temperatura dell'olio del motore al momento della prova è registrata (applicabile unicamente ai motori a quattro tempi).»;

4) il punto 2.2.1.2.5 è sostituito dal seguente:

«2.2.1.2.5. I dati registrati sono indicati nelle voci pertinenti del documento di cui all'allegato VII della direttiva 2002/24/CE.»;

5) la nota (*) nella tabella del punto 2.2.1.1.5 è soppressa;

6) il titolo dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:

«Prove del tipo I (per i veicoli provati in base ai valori limite fissati nella riga A della tabella di cui al punto 2.2.1.1.5 dell'allegato)

(controllo delle emissioni medie allo scarico)»;

7) si aggiunge la seguente appendice 1a:

«Appendice 1a

Prove del tipo I (per i veicoli provati in base ai valori limite fissati nella riga B della tabella di cui al punto 2.2.1.1.5 dell'allegato)

(controllo delle emissioni medie allo scarico)

1. INTRODUZIONE

La presente appendice descrive la procedura per la prova di tipo I definita al punto 2.2.1.1 dell'allegato II.

1.1. Il motociclo o il triciclo è posto su un banco dinamometrico a rulli provvisto di freno e di volano. Per i motocicli della classe I si effettua una prova senza interruzione della durata complessiva di 1 170 secondi, comprendente sei cicli urbani elementari; per i motocicli della classe II si effettua invece una prova senza interruzione della durata complessiva di 1 570 secondi, comprendente sei cicli urbani elementari più un ciclo extraurbano.

Durante la prova, i gas di scarico sono diluiti con aria in modo da ottenere un volume costante del flusso della miscela. Per l'intera durata della prova si raccolgono in uno o più sacchi i campioni prelevati in condizioni di flusso costante per determinare successivamente la concentrazione (media durante la prova) di monossido di carbonio, di idrocarburi incombusti, di ossido di azoto e di biossido di carbonio.

2. CICLI DI FUNZIONAMENTO SUL BANCO DINAMOMETRICO

2.1. **Descrizione del ciclo**

I cicli di funzionamento sul banco dinamometrico sono indicati nella sottoappendice 1.

2.2. **Condizioni generali per l'esecuzione del ciclo**

Occorre effettuare eventuali cicli di prova preliminari per determinare il miglior metodo d'azionamento dei comandi dell'acceleratore e del freno, in modo che il ciclo effettivo riproduca il ciclo teorico entro i limiti prescritti.

2.3. **Uso del cambio**

2.3.1. L'uso del cambio è determinato come segue:

2.3.1.1. A velocità costante, il regime del motore è compreso, se possibile, tra il 50 e il 90 % del regime di potenza massima. Se tale velocità può essere raggiunta con due o più marce, si usa la marcia più alta.

2.3.1.2. Per quanto riguarda il ciclo urbano, durante l'accelerazione la prova deve essere eseguita con la marcia che consente l'accelerazione massima. Si innesta una marcia superiore al più tardi quando il regime del motore raggiunge il 110 % del regime di potenza massima. Se un motociclo o un triciclo raggiunge la velocità di 20 km/h in prima, oppure 35 km/h in seconda, si inserisce a queste velocità la marcia più alta successiva.

In questi casi non è ammesso innestare marce più alte. Se durante la fase di accelerazione i cambi di marcia sono eseguiti a velocità fisse del motociclo o del triciclo, la fase successiva a velocità costante è eseguita con la marcia innestata quando il motociclo o il triciclo entra in questa fase a velocità costante, indipendentemente dal regime del motore.

2.3.1.3. Durante decelerazione, si innesta la marcia inferiore prima che il motore cominci a girare al minimo oppure quando il numero di giri del motore è sceso al 30 % del regime di potenza massima, e si sceglie la condizione che si verifica per prima. Durante la decelerazione non si deve innestare la prima.

2.3.2. I motocicli o i tricicli muniti di cambio a comando automatico vengono sottoposti alla prova innestando il rapporto più alto ("marcia"). Si aziona l'acceleratore in modo da ottenere accelerazioni possibilmente costanti che consentano alla trasmissione d'innestare le varie marce nell'ordine normale. Si applicano le tolleranze prescritte al punto 2.4.

2.3.3. Per l'esecuzione del ciclo extraurbano il cambio va utilizzato seguendo le raccomandazioni del costruttore.

Non si applicano le indicazioni relative al cambio di cui all'appendice 1 del presente allegato; l'accelerazione deve continuare per tutto il periodo rappresentato dalla linea retta che collega la fine di ogni periodo di funzionamento al minimo con l'inizio del successivo periodo di velocità costante. Vanno applicate le tolleranze di cui al punto 2.4.

2.4. **Tolleranze**

2.4.1. Va mantenuta una velocità teorica con una tolleranza di ± 2 km/h in tutte le fasi del ciclo. Ai cambiamenti di fase, si accettano scarti sulla velocità superiori alle tolleranze prescritte, a condizione che la loro durata non superi mai 0,5 secondi, fatte salve le disposizioni dei punti 6.5.2 e 6.6.3.

2.4.2. È ammessa una tolleranza di ± 0,5 s sulle durate teoriche.

2.4.3. Le tolleranze di velocità e di tempo sono combinate come indicato nella sottoappendice 1.

2.4.4. La distanza percorsa durante il ciclo è misurata con una tolleranza di ± 2 %.

3. MOTOCICLO O TRICICLO E CARBURANTE

3.1. **Motociclo o triciclo da provare**

3.1.1. Il motociclo o triciclo deve essere in buone condizioni meccaniche. Esso deve essere rodato ed aver percorso almeno 1 000 km prima della prova. Il laboratorio può decidere se un motociclo o un triciclo che abbia percorso meno di 1 000 km prima della prova possa essere accettato.

3.1.2. Il dispositivo di scarico non deve presentare perdite che rischino di ridurre la quantità di gas raccolti, che deve essere quella uscente dal motore.

3.1.3. Può essere verificata l'ermeticità del sistema di aspirazione per accertare che la carburazione non sia alterata da un'entrata d'aria accidentale.

3.1.4. Il motociclo o il triciclo è regolato come previsto dal costruttore.

3.1.5. Il laboratorio può verificare che il motociclo o il triciclo abbia prestazioni conformi alle specifiche del costruttore e sia utilizzabile per la guida normale e, in particolare, sia in grado di partire sia a freddo che a caldo.

3.2. **Carburante**

Usare per la prova il carburante di riferimento, le cui caratteristiche sono specificate nell'allegato IV. Se il motore è lubrificato a miscela, la qualità e il dosaggio dell'olio aggiunto al carburante di riferimento devono essere conformi alle raccomandazioni del costruttore.

4. APPARECCHIATURA DI PROVA

4.1. **Banco dinamometrico a rulli**

Il banco deve presentare le seguenti caratteristiche principali:

contatto fra rullo e pneumatico di ogni ruota motrice:

— diametro del rullo ≥ 400 mm,

— equazione della curva di assorbimento di potenza: il banco deve consentire di riprodurre, con una tolleranza di ± 15 %, a partire da una velocità iniziale di 12 km/h, la potenza sviluppata dal motore quando il motociclo o il triciclo circolano su tratto piano e con velocità del vento praticamente nulla. La potenza assorbita dai freni e dagli attriti interni del banco verrà calcolata secondo le prescrizioni di cui al punto 11 della sottoappendice 4 dell'appendice 1 oppure dovrà essere pari a:

— $K V^3 \pm 5\%$ di P_{V50},

— inerzie addizionali: di 10 kg ([1]).

4.1.1. La distanza effettivamente percorsa deve essere misurata con contagiri fatto girare dal rullo che, a sua volta, aziona il freno e i volani.

4.2. **Apparecchiature per il campionamento dei gas e per la misurazione del loro volume**

4.2.1. Nelle sottoappendici 2 e 3 dell'appendice 1 è indicato uno schema delle apparecchiature per la raccolta, la diluizione, il campionamento e la misurazione del volume dei gas di scarico durante la prova.

4.2.2. Nei punti successivi sono descritti gli elementi che compongono l'apparecchiatura di prova (per ciascun elemento viene indicato il simbolo di riferimento che figura sui disegni delle sottoappendici 2 e 3 dell'appendice 1). Il servizio tecnico che effettua la prova può autorizzare l'uso di un'apparecchiatura diversa che dia risultati equivalenti:

4.2.2.1. un dispositivo per la raccolta di tutti i gas di scarico prodotti durante la prova: si tratta generalmente di un dispositivo del tipo aperto, che mantiene la pressione atmosferica nel tubo o nei tubi di scarico. Se però sono rispettate le condizioni di contropressione (± 1,25 kPa), si potrà utilizzare un sistema chiuso. La raccolta dei gas deve avvenire senza condensazione che rischi di alterare in modo rilevante la natura dei gas di scarico alla temperatura di prova;

4.2.2.2. un tubo di raccordo (Tu) che collega detto dispositivo e il sistema di prelievo dei campioni di gas. Detto raccordo ed il dispositivo di raccolta sono di acciaio inossidabile oppure di altro materiale che non alteri la composizione dei gas raccolti e che resista alla loro temperatura;

4.2.2.3. uno scambiatore di calore (S[illegible]) in grado di limitare la variazione di temperatura dei gas diluiti all'entrata della pompa a ± 5 °C durante l'intera prova. Tale scambiatore deve essere munito di un sistema di preriscaldamento in grado di portare i gas alla sua temperatura di funzionamento (± 5 °C) prima dell'inizio della prova;

[1] Queste sono masse supplementari che, all'occorrenza, possono essere sostituite da un dispositivo elettronico, a condizione che sia dimostrata l'equivalenza dei risultati.

4.2.2.4. una pompa volumetrica (P_1) destinata ad aspirare i gas diluiti, azionata da un motore a più velocità rigorosamente costanti. La mandata deve essere sufficiente per garantire l'aspirazione della totalità dei gas di scarico. Può essere usato anche un dispositivo che utilizza un tubo di Venturi a flusso critico:

4.2.2.5. un dispositivo che consenta la registrazione continua della temperatura dei gas diluiti che entrano nella pompa;

4.2.2.6. una sonda (S_1) fissata a livello del dispositivo di raccolta dei gas, all'esterno di quest'ultimo, che consenta di raccogliere tramite una pompa, un filtro ed un flussometro, un campione a flusso costante di aria di diluizione durante l'intera prova;

4.2.2.7. una sonda (S_2) diretta a monte del flusso di gas diluiti, collocata prima della pompa volumetrica, che consenta di prelevare, tramite una pompa, un filtro ed un flussometro, un campione a flusso costante della miscela di gas diluiti per l'intera durata della prova. La portata minima del flusso di gas nei due sistemi di prelievo suddetti deve essere di almeno 150 l/h;

4.2.2.8. due filtri (F_2 e F_1), disposti rispettivamente dopo le sonde S_2 e S_1, destinati a trattenere le particelle solide in sospensione nel flusso del campione inviato nei sacchi di raccolta. Si farà attenzione in particolare che essi non modifichino le concentrazioni dei componenti gassosi dei campioni;

4.2.2.9. due pompe (P_2 e P_1) che prelevano i campioni mediante rispettivamente le sonde S_2 ed S_1 e riempiono i sacchi S_a e S_b;

4.2.2.10. due valvole a regolazione manuale (V_2 e V_1) montate in serie rispettivamente con le pompe P_2 e P_1, che consentono di regolare la mandata del campione convogliato nei sacchi;

4.2.2.11. due flussometri (R_2 e R_1) disposti in serie nelle successioni "sonda, filtro, pompa, valvole, sacco" (S_2, F_2, P_2, V_2, Sa e rispettivamente S_1, F_1, P_1, V_1, S_b) per consentire un controllo visivo immediato del flusso istantaneo del campione prelevato;

4.2.2.12. sacchi di prelievo stagni che raccolgono l'aria di diluizione e la miscela di gas diluiti, di capacità sufficiente per non ostacolare il normale flusso dei campioni. Detti sacchi devono essere muniti di chiusura automatica su un lato e poter essere fissati rapidamente ed ermeticamente sia sul circuito di prelievo del campione sia su quello di analisi a fine prova;

4.2.2.13. due manometri (g_1 e g_2) a pressione differenziale disposti:

g_1: davanti alla pompa P_1 per determinare la depressione della miscela "gas di scarico e aria di diluizione" rispetto all'atmosfera;

g_2: prima e dopo della pompa P_1 per valutare l'aumento della pressione indotta nel flusso di gas;

4.2.2.14. un contagiri totalizzatore (CT) dei giri della pompa volumetrica rotativa P_1;

4.2.2.15. valvole a tre vie nei suddetti circuiti di prelievo, che dirigono i flussi dei campioni verso l'esterno oppure verso i rispettivi sacchi di raccolta durante l'intera prova. Le valvole devono essere ad azione rapida ed essere fabbricate con materiali che non provocano alterazioni della composizione dei gas; esse devono inoltre avere sezioni di mandata e forme tali da minimizzare, per quanto tecnicamente possibili, le perdite di carico.

4.3. Apparecchiatura di analisi

4.3.1. *Determinazione della concentrazione di idrocarburi*

4.3.1.1. La concentrazione degli idrocarburi incombusti nei campioni raccolti nei sacchi S_a e S_b, durante la prova è determinata con un analizzatore a ionizzazione di fiamma.

4.3.2. *Determinazione delle concentrazioni di CO e CO_2*

4.3.2.1. Le concentrazioni di monossido di carbonio CO e di anidride carbonica CO_2 nei campioni raccolti nei sacchi S_a e S_b durante le prove sono determinate con un analizzatore non dispersivo ad assorbimento nell'infrarosso.

4.3.3. *Determinazione delle concentrazioni di NO_x*

4.3.3.1. La concentrazione degli ossidi di azoto NO_x nei campioni raccolti nei sacchi S_a e S_b durante le prove è determinata con un analizzatore del tipo a chemiluminescenza.

4.4. **Precisione degli apparecchi e delle misurazioni**

4.4.1. Dato che il freno è tarato mediante una prova separata, non è necessario indicare la precisione del banco dinamometrico a rulli. L'inerzia totale delle masse rotanti, compresa quella dei rulli e del rotore del freno (cfr. punto 5.2) è indicata con un'approssimazione di ± 2 %.

4.4.2. La velocità del motociclo e del triciclo è determinata in base alla velocità di rotazione dei rulli collegati al freno e ai volani, con un'approssimazione di ± 2 km/h nella fascia da 0 a 10 km/h e di ± 1 km/h per velocità superiori a 10 km/h.

4.4.3. La temperatura di cui al punto 4.2.2.5 deve poter essere misurata con un'approssimazione di ± 1 °C. La temperatura di cui al punto 6.1.1 deve poter essere misurata con un'approssimazione di ± 2 °C.

4.4.4. La pressione atmosferica è misurata con un'approssimazione di ± 0,133 kPa.

4.4.5. La depressione della miscela dei gas diluiti all'entrata nella pompa P_1 (cfr. punto 4.2.2.13) rispetto alla pressione atmosferica deve essere misurata con un'approssimazione di ± 0,4 kPa. La differenza di pressione dei gas diluiti tra le sezioni situate a monte ed a valle della pompa P_1 (cfr. punto 4.2.2.13) deve essere misurata con un'approssimazione di ± 0,4 kPa.

4.4.6. Il volume spostato ad ogni rotazione completa della pompa P_1 ed il valore dello spostamento alla velocità di pompaggio più ridotta possibile, registrata dal contagiri totalizzatore, deve permettere di determinare il volume globale della miscela "gas di scarico/aria di diluizione" spostato da P_1 durante la prova con un'approssimazione di ± 2 %.

4.4.7. La scala di misurazione degli analizzatori deve consentire la precisione di ± 3 % richiesta per la misurazione dei tenori dei diversi inquinanti, senza tener conto della precisione dei gas di taratura.

L'analizzatore a ionizzazione di fiamma per la determinazione della concentrazione degli idrocarburi deve poter giungere il 90 % del valore massimo della scala in un tempo inferiore a un secondo.

4.4.8. Il tenore dei gas di taratura non deve scostarsi di oltre ± 2 % dal rispettivo valore di riferimento. Il diluente è l'azoto.

5. PREPARAZIONE DELLA PROVA

5.1. **Prova su strada**

5.1.1. *Condizioni della strada*

La strada di prova deve essere piatta, livellata, diritta e avere una superficie liscia e uniforme. La superficie della strada deve essere asciutta e libera di ostacoli o barriere di vento che potrebbero impedire la misurazione della resistenza all'avanzamento. La pendenza non deve superare lo 0,5 % tra qualsiasi due punti distanti almeno 2 m l'uno dall'altro.

5.1.2. *Condizioni ambientali per la prova su strada*

Durante i periodi di raccolta di dati, il vento deve essere stabile. La velocità e la direzione del vento vanno misurate continuamente, oppure con una frequenza adeguata, in un luogo dove la forza del vento è rappresentativa durante la fase di movimento inerziale.

Le condizioni ambientali devono rispettare i seguenti parametri:

— velocità massima del vento: 3 m/s,

— velocità massima delle raffiche di vento: 5 m/s,

— velocità media del vento, parallelo: 3 m/s,

— velocità media del vento, perpendicolare: 2 m/s,

— umidità relativa massima: 95 %,

— temperatura dell'aria: 278 K — 308 K,

Condizioni ambientali standard:

— pressione, p_0: 100 kPa,

— temperatura, T_0: 293 K,

— densità relativa dell'aria, d_0: 0,9197,

— velocità del vento: assenza di vento,

— massa volumetrica dell'aria, ρ_0: 1,189 kg/m³.

La densità relativa dell'aria durante la prova del motociclo, calcolata con la formula indicata qui di seguito, non deve variare di più del 7,5 % rispetto alla densità dell'aria in condizioni standard.

La densità relativa dell'aria, d_T, è calcolata con la formula:

$$d_T = d_0 \times \frac{p_T}{p_0} \times \frac{T_0}{T_T}$$

dove

d_T = densità relativa dell'aria in condizioni di prova;

p_T = pressione ambientale in condizioni di prova, in kPa;

T_T = temperatura assoluta durante la prova, in Kelvin.

5.1.3. *Velocità di riferimento*

Le velocità di riferimento vanno definite come per il ciclo di prova.

5.1.4. *Velocità specificata*

La velocità specificata, v, è necessaria per preparare la curva di resistenza all'avanzamento. Per determinare la curva di resistenza all'avanzamento come funzione della velocità del motociclo in vicinanza alla velocità di riferimento v_0, le resistenze alla marcia vanno misurate utilizzando almeno quattro velocità specificate, incluse le velocità di riferimento. Il campo di variazione delle velocità specificate (l'intervallo tra il valore massimo e il valore minimo) aumenta o diminuisce la velocità di riferimento oppure, per i casi in cui esistono diverse velocità di riferimento, il campo di variazione delle velocità di riferimento di almeno Δv, conformemente al punto 5.1.6. Tra i punti di velocità specificati, inclusi i punti di velocità di riferimento, la variazione non è superiore a 20 km/h e gli intervalli tra velocità specificate devono essere uguali. A partire dalla curva di resistenza all'avanzamento si può calcolare la resistenza all'avanzamento alle velocità di riferimento.

5.1.5. *Velocità iniziale del movimento inerziale*

La velocità iniziale del movimento inerziale deve superare di oltre 5 km/h la velocità massima al momento dell'inizio della misurazione. Questa condizione è necessaria per disporre di un tempo sufficiente per, ad esempio, stabilizzare la posizione del motociclo e del conducente e per spegnere il motore prima di ridurre la velocità a v_1, velocità alla quale viene avviata la misurazione del tempo di movimento inerziale.

5.1.6. *Velocità all'inizio e alla fine della misurazione del tempo di movimento inerziale*

Per garantire la precisione della misurazione del tempo di movimento inerziale Δt, dell'intervallo della velocità di movimento inerziale $2\Delta v$, della velocità iniziale v_1 e della velocità finale v_2, in chilometri all'ora, vanno rispettate le seguenti condizioni:

$$v_1 = v + \Delta v$$

$$v_2 = v - \Delta v$$

Δv 5 km/h per $v < 60$ km/h

Δv 10 km/h per $v \geq 60$ km/h

5.1.7. *Preparazione del motociclo di prova*

5.1.7.1. Il motociclo e tutti i suoi componenti devono essere conformi alla serie di produzione: nei casi in cui differiscano dalla serie di produzione va allegata al protocollo di collaudo una descrizione dettagliata.

5.1.7.2. Il motore, la trasmissione e il motociclo vanno correttamente rodati seguendo le istruzioni del costruttore.

5.1.7.3. Il motociclo è regolato in base alle istruzioni del costruttore: la viscosità degli oli, la pressione dei pneumatici oppure, se il motociclo non è uguale alla serie di produzione, va allegata una descrizione dettagliata al protocollo di collaudo.

5.1.7.4. La massa in ordine di marcia del motociclo è definita conformemente al punto 1.2 del presente allegato.

5.1.7.5. La massa totale di prova, inclusa la massa del conducente e degli strumenti, va misurata prima di avviare la prova.

5.1.7.6. La distribuzione del carico tra le ruote è conforme alle istruzioni del costruttore.

5.1.7.7. L'installazione degli strumenti di misurazione sul motociclo va effettuata con cura in modo da minimizzare gli effetti sulla distribuzione del carico tra le ruote. L'installazione del sensore di velocità all'esterno del motociclo va effettuata con attenzione al fine di minimizzare la perdita supplementare di aerodinamicità.

5.1.8. *Posizione del conducente e posizione di guida*

5.1.8.1. Il conducente deve portare una tuta intera aderente o altro abbigliamento simile, un casco di protezione, una protezione per gli occhi, stivali e guanti.

5.1.8.2. Il conducente, nelle condizioni di cui al punto 5.1.8.1, deve avere una massa di 75 kg ± 5 kg ed essere alto 1,75 m ± 0,05 m.

5.1.8.3. Il conducente rimane seduto sul sedile fornito, con i piedi nei poggiapiedi e con le braccia normalmente estese. Questa posizione consente al conducente di controllare correttamente in qualsiasi momento il motociclo durante la prova di movimento inerziale.

La posizione del conducente deve rimanere invariata per tutta la durata della misurazione.

5.1.9. *Misurazione del tempo di movimento inerziale*

5.1.9.1. Dopo un periodo di riscaldamento il motociclo accelera fino a raggiungere la velocità iniziale del movimento inerziale e viene avviato il movimento inerziale.

5.1.9.2. Dato che, tenuto conto della costruzione, può essere rischioso e difficile mettere il cambio in folle, il movimento inerziale può essere eseguito con la sola frizione disinnestata. Per i motocicli che non consentono di spegnere il motore durante il movimento inerziale va utilizzato un altro motociclo per la trazione. Quando la prova viene riprodotta sul banco dinamometrico a rulli la posizione della trasmissione e della frizione deve essere identica a quella usata per la prova su strada.

5.1.9.3. Lo sterzo deve essere azionato il meno possibile e i freni non devono essere attivati prima della fine della misurazione del movimento inerziale.

5.1.9.4. Il tempo di movimento inerziale Δt_{ai} corrispondente alla velocità specificata v_i va misurato come l'intervallo di tempo tra la velocità del motociclo $v_i+\Delta v$ e $v_i-\Delta v$.

5.1.9.5. La procedura di cui ai punti da 5.1.9.1 a 5.1.9.4 va ripetuta nella direzione opposta per misurare il tempo di movimento inerziale Δt_{bi}.

5.1.9.6. Il tempo ΔT_i medio dei due tempi di movimento inerziale Δt_{ai} e Δt_{bi} è calcolato con la seguente equazione:

$$\Delta T_i = \frac{\Delta t_{ai} + \Delta t_{bi}}{2}$$

5.1.9.7. Vanno eseguite almeno quattro prove: il tempo medio di movimento inerziale ΔT_i è calcolato con la seguente equazione:

$$\Delta T_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \Delta T_i$$

Le prove vanno eseguite finché la precisione statistica, *P*, è uguale o inferiore al 3 % (*P* ≤ 3 %). La precisione statistica, *P*, in percentuale, è definita da:

$$P = \frac{ts}{\sqrt{n}} \times \frac{100}{\Delta T_i}$$

dove

t = coefficiente indicato nella tabella 1;

s = deviazione standard data dalla formula

$$s = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(\Delta T_i - \Delta T_i)^2}{n-1}}$$

n = il numero della prova.

Tabella I

Il coefficiente della precisione statistica

n	t	$\frac{t}{\sqrt{n}}$
4	3,2	1,60
5	2,8	1,25
6	2,6	1,06
7	2,5	0,94
8	2,4	0,85
9	2,3	0,77
10	2,3	0,73
11	2,2	0,66
12	2,2	0,64
13	2,2	0,61
14	2,2	0,59
15	2,2	0,57

5.1.9.8. Per le ripetizioni della prova si vigila ad avviare il movimento inerziale dopo aver eseguito il riscaldamento nelle stesse condizioni, nonché alla stessa velocità iniziale.

5.1.9.9. La misurazione del tempo di movimento inerziale per varie velocità specificate può essere effettuata mediante un movimento inerziale continuo. In questo caso il movimento inerziale è ripetuto sempre alla stessa velocità iniziale.

5.2. **Elaborazione dati**

5.2.1. *Calcolo della forza di resistenza all'avanzamento*

5.2.1.1. La forza di resistenza all'avanzamento F_i, in Newton, alla velocità specificata v_i è calcolata nel modo seguente:

$$F_i = \frac{1}{3.6}(m - m_r)\frac{2\Delta v}{\Delta T_i}$$

dove

m = massa del motociclo di prova, in kg, in condizioni di prova e inclusi il conducente e gli strumenti;

m_r = massa inerziale equivalente di tutte le ruote e dei componenti del motociclo che ruotano con le ruote durante il movimento inerziale su strada. m_r va misurato o calcolato, a seconda del caso. In alternativa, m_r può essere stimato come il 7 % della massa del motociclo a vuoto.

5.2.1.2. La forza di resistenza all'avanzamento F_i è corretta conformemente al punto 5.2.2.

5.2.2. *Correzione della curva di resistenza all'avanzamento*

La forza di resistenza all'avanzamento, F è calcolata come:

$$F = f_0 - f_2 v^2$$

Per determinare i coefficienti f_0 e f_2 questa equazione va adeguata mediante regressione lineare all'insieme di dati di F_i e v_i,

dove

- F = forza di resistenza all'avanzamento in Newton, inclusa la resistenza alla velocità del vento, se del caso;
- f_0 = resistenza al rotolamento in Newton;
- f_2 = coefficiente della resistenza aerodinamica in Newton diviso per la velocità al quadrato $[N/(km/h)^2]$.

I coefficienti f_0 e f_2 ottenuti vanno adattati alle condizioni ambientali standard utilizzando le seguenti equazioni:

$$f_0^* = f_0[1 - K_0(T_T - T_0)]$$

$$f_2^* = f_2 \times \frac{T_T}{T_0} \times \frac{p_0}{p_T}$$

dove

- f_0^* = resistenza al rotolamento alle condizioni ambientali standard in Newton;
- T_T = temperatura ambiente media in Kelvin;
- f_2^* = coefficiente corretto della resistenza aerodinamica in Newton diviso per la velocità al quadrato $[N/(km/h)^2]$;
- p_T = pressione atmosferica media in kPa;
- K_0 = fattore di correzione della temperatura della resistenza al rotolamento, che può essere determinato in base ai dati empirici relativi alle prove specifiche del motociclo e dei pneumatici oppure, se l'informazione non è disponibile, che può essere ipotizzato nel modo seguente: $K_0 = 6 \times 10^{-3}$ K^{-1}.

5.2.3. *Forza di resistenza all'avanzamento finale per la regolazione del banco dinamometrico a rulli*

La forza di resistenza all'avanzamento finale $F^*(v_0)$ sul banco dinamometrico a rulli alla velocità di riferimento del motociclo (v_0) in Newton è determinata nel modo seguente:

$$F^*(v_0) = f_0^* + f_2^* \times v_0^2$$

5.3. **Regolazione del banco dinamometrico a rulli derivata dalle misurazioni del movimento inerziale su strada**

5.3.1. *Caratteristiche dell'attrezzatura*

5.3.1.1. La strumentazione per la misurazione della velocità e del tempo devono avere la precisione di cui alla tabella 2, punti da (a) a (f).

Tabella 2

Precisione prescritta per le misurazioni

	Al valore misurato	Risoluzione
a) Forza di resistenza all'avanzamento, F	+ 2 %	—
b) Velocità del motociclo (v_1,v_2)	± 1 %	0,45 km/h
c) Intervallo della velocità del movimento inerziale [$2\Delta v = v_1 - v_2$]	± 1 %	0,10 km/h
d) Tempo di movimento inerziale (Δt)	± 0,5 %	0,01 s
e) Massa totale del motociclo [$m_k + m_{rid}$]	± 1,0 %	1,4 kg
f) Velocità del vento	± 10 %	0,1 m/s

I rulli del banco dinamometrico devono essere puliti, asciutti e privi di qualsiasi elemento che possa causare lo slittamento dei pneumatici.

5.3.2. *Regolazione della massa inerziale.*

5.3.2.1. La massa inerziale equivalente per il banco dinamometrico a rulli corrisponde alla massa inerziale equivalente del volano, m_{fi}, più vicina alla massa effettiva del motociclo, m_a. La massa effettiva, m_a, si ottiene aggiungendo la massa rotante della ruota anteriore, m_{rf}, alla massa totale (del motociclo, del conducente e degli strumenti) misurata durante la prova su strada. In alternativa, la massa inerziale equivalente mi può essere derivata dalla tabella 3. Il valore di m_{rf} può essere misurato o calcolato, in chilogrammi, a seconda del caso, oppure può essere stimato come il 3 % di m.

Se la massa effettiva m_a non corrisponde alla massa inerziale equivalente del volano m_i, per far corrispondere la forza di resistenza all'avanzamento finale F' alla forza di resistenza all'avanzamento F_E da utilizzare sul banco dinamometrico a rulli, il tempo di movimento inerziale corretto ΔT_E può essere modificato, come indicato in appresso, adottando il coefficiente della massa complessiva relativo al tempo di movimento inerziale finale ΔT_{road}:

$$\Delta T_{road} = \frac{1}{3.6}(m_a + m_{r1})\frac{2\Delta v}{F'}$$

$$\Delta T_E = \frac{1}{3.6}(m_i + m_{r1})\frac{2\Delta v}{F_E}$$

$$F_E = F'$$

$$\Delta T_E = \Delta T_{road} \times \frac{m_i + m_{r1}}{m_a + m_{r1}}$$

con

$$0.95 < \frac{m_i + m_{r1}}{m_a + m_{r1}} < 1.05$$

e dove

ΔT_{road} = tempo di movimento inerziale finale;

ΔT_E = tempo di movimento inerziale corretto alla massa inerziale (m_i+m_r1);

F_E = forza di resistenza all'avanzamento equivalente del banco dinamometrico a rulli;

m_r1 = massa inerziale equivalente della ruota posteriore e dei componenti del motociclo che ruotano con la ruota durante il movimento inerziale. m_r1 può essere misurato o calcolato, in chilogrammi, a seconda del caso. In alternativa, m_r1 può essere stimato come il 4 % di m.

5.3.3. Prima della prova il banco dinamometrico a rulli deve essere correttamente portato a regime fino a raggiungere la forza di frizione stabilita F_f.

5.3.4. La pressione dei pneumatici è regolata in base alle istruzioni del costruttore oppure ad un valore a cui la velocità del motociclo durante la prova su strada è uguale alla velocità del motociclo sul banco dinamometrico a rulli.

5.3.5. Le condizioni di riscaldamento del motociclo di prova sul banco dinamometrico a rulli devono essere uguali a quelle della prova su strada.

5.3.6. *Procedure di regolazione del banco dinamometrico a rulli*

Vista la costruzione del banco dinamometrico a rulli, il carico F_E è uguale alla perdita totale per attrito F_f (che corrisponde alla somma della resistenza alla rotazione del banco dinamometrico, della resistenza al rotolamento dei pneumatici e della resistenza di attrito ai componenti rotanti nel sistema di guida del motociclo) più la forza frenante dell'unità di assorbimento della potenza (pau) F_{pau}, come indicato nella seguente equazione:

$$F_E = F_f - F_{pau}$$

La forza di resistenza all'avanzamento finale F' di cui al punto 5.2.3 deve essere riprodotta sul banco dinamometrico a rulli in base alla velocità del motociclo, vale a dire:

$$F_E(v_i) = F'(v_i)$$

5.3.6.1. Misurazione della perdita totale per attrito

La perdita totale per attrito F_f sul banco dinamometrico a rulli è misurata con il metodo indicato ai punti 5.3.6.1.1 e 5.3.6.1.2.

5.3.6.1.1. Guida mediante banco dinamometrico a rulli

Questo metodo si applica solo ai banchi dinamometrici a rulli capaci di guidare un motociclo. Il motociclo va guidato dal banco dinamometrico a rulli stabilmente alla velocità di riferimento v_0 con la trasmissione innestata e la frizione disinnestata. La perdita totale per attrito $F_f(v_0)$ alla velocità di riferimento v_0 è data dalla forza del banco dinamometrico a rulli.

5.3.6.1.2. Movimento inerziale senza assorbimento

Per la misurazione della perdita totale per attrito F_f si adotta il metodo di misurazione del tempo di movimento inerziale.

Il movimento inerziale del motociclo va eseguita sul banco dinamometrico a rulli seguendo la procedura descritta dai punti 5.1.9.1 a 5.1.9.4, in condizioni di assorbimento zero. Va misurato il tempo di movimento inerziale Δt_i corrispondente alla velocità di riferimento v_0.

La misurazione va effettuata almeno tre volte e il tempo medio di movimento inerziale $\overline{\Delta t}$ va calcolato con la formula:

$$\overline{\Delta t} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \Delta t_i$$

La perdita totale per attrito $F_f(v_0)$ alla velocità di riferimento v_0 è calcolata come:

$$F_f(v_0) = \frac{1}{3.6}(m_i - m_{r1})\frac{2\Delta v}{\Delta t}$$

5.3.6.2. Calcolo della forza dell'unità di assorbimento di potenza

La forza $F_{pau}(v_0)$ che va assorbita dal banco dinamometrico a rulli alla velocità di riferimento v_0 è calcolata sottraendo $F_f(v_0)$ dalla forza di resistenza all'avanzamento finale $F'(v_0)$:

$$F_{pau}(v_0) = F'(v_0) - F_f(v_0)$$

5.3.6.3. Regolazione del banco dinamometrico a rulli

Il banco dinamometrico a rulli è regolato utilizzando, in funzione alle sue caratteristiche, uno dei metodi descritti dai punti da 5.3.6.3.1 a 5.3.6.3.4.

5.3.6.3.1. Banco dinamometrico a rulli con funzione poligonale

Per i banchi dinamometrici a rulli con funzione poligonale, in cui le caratteristiche di assorbimento sono determinate dai valori del carico a vari punti di velocità, vanno scelte come punti di regolazione almeno tre velocità specificate, inclusa la velocità di riferimento. Ad ogni punto d'impostazione il banco dinamometrico a rulli va regolato al valore $F_{pau}(v_j)$ di cui al punto 5.3.6.2.

5.3.6.3.2. Banco dinamometrico a rulli con controllo del coefficiente

5.3.6.3.2.1. Per i banchi dinamometrici a rulli con controllo del coefficiente, in cui le caratteristiche di assorbimento sono determinate dai coefficienti dati di una funzione polinomiale, il valore di $F_{pau}(v_j)$ ad ogni velocità specificata è calcolata con la procedura di cui ai punti 5.3.6.1 e 5.3.6.2.

5.3.6.3.2.2. Se le caratteristiche del carico sono:

$$F_{pau}(v) = av^2 - bv - c$$

i coefficienti *a*, *b* e *c* sono determinati dal metodo della regressione polinomiale.

5.3.6.3.2.3. Il banco dinamometrico a rulli è regolato adottando i coefficienti *a*, *b* e *c* di cui al punto 5.3.6.3.2.2.

5.3.6.3.3. Banco dinamometrico a rulli con regolatore digitale poligonale F^*

5.3.6.3.3.1. Per i banchi dinamometrici a rulli con regolatore digitale poligonale F^*, in cui un CPU è incorporato nel sistema, F^* è introdotto direttamente e Δt_i, F_f e F_{pau} sono automaticamente misurati e calcolati in modo da impostare sul banco dinamometrico a rulli la forza di resistenza all'avanzamento finale $F^*=f^*_0+f^*_2v^2$.

5.3.6.3.3.2. In questo caso vari punti sono direttamente introdotti digitalmente in successione dall'insieme di dati F^*_j e v_j; il movimento inerziale è eseguito e viene misurato il tempo di movimento inerziale Δt_i. Mediante il calcolo automatico nella sequenza successiva da parte del CPU incorporato, F_{pau} è automaticamente impostato nella memoria agli intervalli di velocità del motociclo di 0,1 km/h. Dopo aver ripetuto più volte la prova di movimento inerziale, si calcolano i valori della resistenza all'avanzamento:

$$F^* - F_f = \frac{1}{3.6}(m_i + m_{r1})\frac{2\Delta v}{\Delta t_i}$$

$$F_f = \frac{1}{3.6}(m_i + m_{r1})\frac{2\Delta v}{\Delta t_i} - F^*$$

$$F_{pau} = F^* - F_f$$

5.3.6.3.4. Banco dinamometrico a rulli con regolatore digitale dei coefficienti f^*_0, f^*_2

5.3.6.3.4.1. Per i banchi dinamometrici a rulli con regolatore digitale dei coefficienti f^*_0, f^*_2, in cui un CPU è incorporato nel sistema, la forza di resistenza all'avanzamento finale $F^*=f^*_0+f^*_2v^2$ è impostata automaticamente sul banco dinamometrico a rulli.

5.3.6.3.4.2. In questo caso i coefficienti f^*_0 e f^*_2 sono direttamente introdotti digitalmente: il movimento inerziale è eseguito e il tempo di movimento inerziale Δt_i è misurato. Il calcolo è eseguito automaticamente nella seguente sequenza dal CPU incorporato e F_{pau} viene automaticamente introdotto nella memoria digitalmente agli intervalli di velocità del motociclo di 0,06 km/h per completare l'impostazione della resistenza all'avanzamento:

$$F^* - F_f = \frac{1}{3.6}(m_i + m_{r1})\frac{2\Delta v}{\Delta t_i}$$

$$F_f = \frac{1}{3.6}(m_i + m_{r1})\frac{2\Delta v}{\Delta t_i} - F^*$$

$$F_{pau} = F^* - F_f$$

5.3.7. *Verifica del banco dinamometrico a rulli*

5.3.7.1. Immediatamente dopo l'impostazione iniziale va misurato sul banco dinamometrico a rulli il tempo di movimento inerziale Δt_E relativo alla velocità di riferimento (v_0), utilizzando la stessa procedura di cui ai punti da 5.1.9.1 a 5.1.9.4.

La misurazione deve essere effettuata almeno tre volte e con i risultati va calcolato il tempo di movimento inerziale medio Δt_E.

5.3.7.2. La forza di resistenza all'avanzamento impostata sul banco dinamometrico a rulli alla velocità di riferimento $F_E(v_0)$ è calcolata con la seguente equazione:

$$F_E(v_0) = \frac{1}{3.6}(m_i - m_{r1})\frac{2\Delta v}{\Delta t_E}$$

dove

F_E = forza di resistenza all'avanzamento impostata sul banco dinamometrico a rulli;

Δt_E = tempo medio di movimento inerziale sul banco dinamometrico a rulli.

5.3.7.3. L'errore di selezione, ε, è calcolato nel modo seguente:

$$\varepsilon = \frac{|F_E(v_0) - F^*(v_0)|}{F^*(v_0)} \times 100$$

5.3.7.4. Il banco dinamometrico a rulli va regolato nuovamente se l'errore di selezione non soddisfa i seguenti criteri:

$\varepsilon \le 2\ \%$ per $v_0 \ge 50$ km/h

$\varepsilon \le 3\ \%$ per 30 km/h $\le v_0 < 50$ km/h

$\varepsilon \le 10\ \%$ per $v_0 < 30$ km/h

5.3.7.5. La procedure di cui ai punti da 5.3.7.1 a 5.3.7.3 deve essere ripetuta finché l'errore di selezione non soddisfa i criteri soprammenzionati.

5.4. **Regolazione del banco dinamometrico a rulli utilizzando la tabella di resistenza all'avanzamento**

Il banco dinamometrico a rulli può essere regolato anche utilizzando la tabella di resistenza all'avanzamento invece della forza di resistenza all'avanzamento ottenuta dal metodo di movimento inerziale. Con il metodo della tabella il banco dinamometrico a rulli è regolato in funzione della massa di riferimento indipendentemente dalle caratteristiche particolari del motociclo.

La massa inerziale equivalente del volano m_{fi} corrisponde alla massa inerziale equivalente m_i indicata nella tabella 3. Il banco dinamometrico a rulli è regolato in funzione della resistenza al rotolamento della ruota anteriore "a" e del coefficiente di resistenza aerodinamica "b" di cui alla tabella 3.

Tabella 3 ([1])

Massa inerziale equivalente

Massa di riferimento m_{ref} (kg)	Massa inerziale equivalente m_i (kg)	Resistenza al rotolamento della ruota anteriore "a" (N)	Coefficiente "b" di resistenza aerodinamica (N/(km/h)²)
95 < m_{ref} ≤ 105	100	8,8	0,0215
105 < m_{ref} ≤ 115	110	9,7	0,0217
115 < m_{ref} ≤ 125	120	10,6	0,0218
125 < m_{ref} ≤ 135	130	11,4	0,0220
135 < m_{ref} ≤ 145	140	12,3	0,0221
145 < m_{ref} ≤ 155	150	13,2	0,0223
155 < m_{ref} ≤ 165	160	14,1	0,0224
165 < m_{ref} ≤ 175	170	15,0	0,0226
175 < m_{ref} ≤ 185	180	15,8	0,0227
185 < m_{ref} ≤ 195	190	16,7	0,0229
195 < m_{ref} ≤ 205	200	17,6	0,0230
205 < m_{ref} ≤ 215	210	18,5	0,0232

Massa di riferimento m_{ref} (kg)	Massa inerziale equivalente m_i (kg)	Resistenza al rotolamento della ruota anteriore "a" (N)	Coefficiente "b" di resistenza aerodinamica (N/(km/h)²)
215 < m_{ref} ≤ 225	220	19,4	0,0233
225 < m_{ref} ≤ 235	230	20,2	0,0235
235 < m_{ref} ≤ 245	240	21,1	0,0236
245 < m_{ref} ≤ 255	250	22,0	0,0238
255 < m_{ref} ≤ 265	260	22,9	0,0239
265 < m_{ref} ≤ 275	270	23,8	0,0241
275 < m_{ref} ≤ 285	280	24,6	0,0242
285 < m_{ref} ≤ 295	290	25,5	0,0244
295 < m_{ref} ≤ 305	300	26,4	0,0245
305 < m_{ref} ≤ 315	310	27,3	0,0247
315 < m_{ref} ≤ 325	320	28,2	0,0248
325 < m_{ref} ≤ 335	330	29,0	0,0250
335 < m_{ref} ≤ 345	340	29,9	0,0251
345 < m_{ref} ≤ 355	350	30,8	0,0253
355 < m_{ref} ≤ 365	360	31,7	0,0254
365 < m_{ref} ≤ 375	370	32,6	0,0256
375 < m_{ref} ≤ 385	380	33,4	0,0257
385 < m_{ref} ≤ 395	390	34,3	0,0259
395 < m_{ref} ≤ 405	400	35,2	0,0260
405 < m_{ref} ≤ 415	410	36,1	0,0262
415 < m_{ref} ≤ 425	420	37,0	0,0263
425 < m_{ref} ≤ 435	430	37,8	0,0265
435 < m_{ref} ≤ 445	440	38,7	0,0266
445 < m_{ref} ≤ 455	450	39,6	0,0268
455 < m_{ref} ≤ 465	460	40,5	0,0269
465 < m_{ref} ≤ 475	470	41,4	0,0271
475 < m_{ref} ≤ 485	480	42,2	0,0272
485 < m_{ref} ≤ 495	490	43,1	0,0274
495 < m_{ref} ≤ 505	500	44,0	0,0275
Per ogni 10 kg	Per ogni 10 kg	$a = 0,088 m_i$ *Nota:* arrotondato a due cifre decimali	$b = 0,000015 m_i + 0,0200$ *Nota:* arrotondato a cinque cifre decimali

(¹) Se la velocità massima del veicolo indicata dal costruttore è inferiore a 130 km/h e tale velocità non può essere raggiunta sul banco a rulli con le impostazioni di prova definite dalla tabella 3 dell'appendice A, il coefficiente b va regolato in modo da raggiungere la velocità massima.

5.4.1. *Impostazione della forza di resistenza all'avanzamento sul banco dinamometrico a rulli mediante la tabella di resistenza all'avanzamento*

La forza di resistenza all'avanzamento sul banco dinamometrico a rulli F_E è determinata con la seguente equazione:

$$F_E = F_i = a - b \times v^2$$

dove

F_T = forza di resistenza all'avanzamento ottenuta dalla tabella di resistenza all'avanzamento, in Newton;

A = forza di resistenza al rotolamento della ruota anteriore in Newton;

B = coefficiente della resistenza aerodinamica in Newton diviso per la velocità al quadrato [N/(km/h)²];

v = velocità specificata, in chilometri orari.

La forza di resistenza all'avanzamento finale F* è uguale alla forza di resistenza all'avanzamento ottenuta dalla tabella di resistenza all'avanzamento F_T, in quanto non è necessaria la correzione per le condizioni ambientali standard.

5.4.2. *Velocità specificata per il banco dinamometrico a rulli*

Le resistenze all'avanzamento sul banco dinamometrico a rulli vanno verificate alla velocità specificata v. Vanno verificate almeno quattro velocità specificate, incluse le velocità di riferimento. Il campo di variazione delle velocità specificate (intervallo tra il valore massimo e il valore minimo) aumentano o diminuiscono la velocità di riferimento e il campo di variazione delle velocità di riferimento (nei casi in cui sono impiegate diverse velocità di riferimento) di almeno Δv, conformemente al punto 5.1.6. I valori indicati per le velocità, incluse le velocità di riferimento, non variano di più di 20 km/h e l'intervallo tra velocità specificate deve essere uguale.

5.4.3. *Verifica del banco dinamometrico a rulli*

5.4.3.1. Immediatamente dopo l'impostazione iniziale va misurato sul banco dinamometrico a rulli il tempo di movimento inerziale relativo alla velocità di riferimento. Il motociclo non deve essere montato sul banco dinamometrico a rulli durante la misurazione del tempo di movimento inerziale. La misurazione del tempo di movimento inerziale inizia quando la velocità del banco dinamometrico supera la velocità massima del ciclo di prova.

La misurazione deve essere effettuata almeno tre volte, e con i risultati va calcolato il tempo di movimento inerziale medio Δt_E.

5.4.3.2. La forza di resistenza all'avanzamento impostata sul banco dinamometrico a rulli $F_E(v_i)$ alla velocità specificata è calcolata con la seguente equazione:

$$F_E(v_i) = \frac{1}{3.6} m_i \frac{2\Delta v}{\Delta t_E}$$

5.4.3.3. L'errore di selezione alla velocità specificata ε, è calcolata nel modo seguente:

$$\varepsilon = \frac{|F_E(v_i) - F_i|}{F_i} \times 100$$

5.4.3.4. Il banco dinamometrico a rulli va tarato nuovamente se l'errore di selezione non soddisfa i seguenti criteri:

$\varepsilon \le 2\%$ per $v \ge 50$ km/h

$\varepsilon \le 3\%$ per 30 km/h $\le v <$ 50 km/h

$\varepsilon \le 10\%$ per $v <$ 30 km/h

La procedura di cui ai punti da 5.3.4.1 a 5.3.4.3 deve essere ripetuta finché l'errore di selezione non soddisfa i criteri soprammenzionati.

5.5. **Condizionamento del motociclo o del triciclo**

5.5.1. Prima della prova, il motociclo o il triciclo deve essere mantenuto in un ambiente ad una temperatura relativamente costante compresa tra 20 e 30 °C finché l'olio del motore e l'eventuale refrigerante hanno raggiunto la temperatura dell'ambiente con una tolleranza di ± 2k.

5.5.2. La pressione dei pneumatici è quella specificata dal costruttore e usata durante la prova preliminare su strada per la regolazione del freno. Nondimeno, se il diametro dei rulli è inferiore a 500 mm, la pressione dei pneumatici può essere aumentata del 30-50 %.

5.5.3. Il carico sulla ruota motrice è uguale a quello del motociclo o del triciclo in condizioni normali di impiego con un conducente del peso di 75 kg.

5.6. **Regolazione dell'apparecchiatura d'analisi**

5.6.1. *Taratura degli analizzatori*

Inviare nell'analizzatore, tramite il flussometro e il manometro applicati su ciascuna bombola, la quantità di gas alla pressione indicata compatibile con il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Regolare l'apparecchio in modo che indichi, quale valore stabilizzato, il valore indicato sulla bombola del gas di taratura. Tracciare, a partire dalla regolazione ottenuta con la bombola a livello massimo, la curva delle deviazioni dell'apparecchio in funzione del contenuto delle varie bombole di gas di taratura utilizzate. Per l'analizzatore a ionizzazione di fiamma si devono usare per la taratura periodica, da eseguirsi almeno una volta al mese, delle miscele di aria e propano (oppure esano) con delle concentrazioni nominali di idrocarburo pari al 50 % ed al 90 % del valore massimo della scala. Per gli analizzatori non dispersivi ad assorbimento nell'infrarosso, ai fini della stessa taratura periodica si devono misurare miscele di azoto con CO e CO_2 nelle concentrazioni nominali del 10 %, 40 %, 60 %, 85 % e 90 % del valore massimo della scala. Per la taratura dell'analizzatore di NOx a chemiluminescenza, si devono utilizzare miscele di protossido d'azoto (N_2O) diluite in azoto con una concentrazione nominale pari al 50 % ed al 90 % del valore massimo della scala. Per la taratura di controllo, da eseguirsi prima di ogni serie di prove, si devono utilizzare per tutti i tre tipi di analizzatori delle miscele contenenti i gas da misurare in una concentrazione pari all'80 % del valore massimo della scala. Per diluire un gas di taratura da una concentrazione del 100 % alla concentrazione voluta può essere applicato un dispositivo di diluizione.

6. PROCEDIMENTO PER LE PROVE SUL BANCO

6.1. **Condizioni particolari di esecuzione del ciclo**

6.1.1. Durante la prova la temperatura del locale del banco dinamometrico a rulli deve essere compresa tra 20 e 30 °C ed essere per quanto possibile vicina a quella del locale di condizionamento del motociclo o del triciclo.

6.1.2. Il motociclo o il triciclo deve essere per quanto possibile orizzontale durante la prova per evitare una distribuzione anormale del carburante.

6.1.3. Durante la prova va posizionato di fronte al motociclo un compressore di raffreddamento a velocità variabile che dirige aria refrigerante verso il motociclo in modo tale da simulare le condizioni effettive di funzionamento. La velocità del compressore si regola nel modo seguente: per le velocità tra 10 e 50 km/h, la velocità lineare all'ugello del compressore è pari alla velocità di rotolamento equivalente ± 5 km/h (± 10 % per le velocità superiori a 50 km/h). Per le velocità inferiori a 10 km/h, la velocità dell'aria può essere pari a zero.

La velocità dell'aria di cui sopra è data dal valore medio di nove punti di misurazione ubicati al centro dei diversi rettangoli che dividono l'ugello del compressore sia orizzontalmente che verticalmente in tre parti uguali. Ogni valore rilevato in questi nove punti deve trovarsi entro il 10 % del valore medio.

L'ugello del compressore deve avere una sezione trasversale di almeno 0,4 m^2; la parte inferiore dell'ugello deve trovarsi tra 5 e 20 cm dal suolo. L'ugello del compressore deve essere perpendicolare all'asse longitudinale del motociclo, tra 30 e 45 cm davanti alla sua ruota anteriore. L'apparecchio utilizzato per misurare la velocità lineare dell'aria va posizionato tra 0 e 20 cm dall'ugello.

6.1.4. Durante la prova si registra la velocità in funzione del tempo per controllare la validità dei cicli eseguiti.

6.1.5. Possono essere registrate le temperature dell'acqua di raffreddamento e dell'olio del carter del motore.

6.2. **Avviamento del motore**

6.2.1. Dopo aver eseguito le operazioni preliminari sull'apparecchiatura di raccolta, di diluizione, di analisi e di misurazione dei gas (cfr. punto 7.1 qui appresso) si mette in moto il motore usando i dispositivi di avviamento previsti a tal fine: starter, valvola di avviamento, ecc., conformemente alle istruzioni del costruttore.

6.2.2. L'inizio del primo ciclo di prova coincide con l'inizio del prelievo dei campioni e della misurazione delle rotazioni della pompa.

6.3. **Impiego dello starter a comando manuale**

Lo starter è disinserito il più presto possibile e, di massima, prima dell'accelerazione da 0 a 50 km/h. Se non è possibile attenersi a tale prescrizione, è indicato il momento della chiusura effettiva. Lo starter è regolato conformemente alle istruzioni del costruttore.

6.4. **Minimo**

6.4.1. *Cambio manuale*

6.4.1.1. Le fasi di minimo si effettuano con frizione innestata e cambio in folle.

6.4.1.2. Per poter effettuare normalmente le accelerazioni, si inserisce la prima marcia del motociclo o del triciclo con frizione disinnestata nei 5 secondi precedenti la fase di accelerazione successiva al periodo di minimo.

6.4.1.3. Il primo periodo di minimo all'inizio del ciclo si compone di sei secondi con cambio in folle, frizione innestata, e di 5 secondi con prima marcia inserita, frizione disinnestata.

6.4.1.4. Per le fasi intermedie di minimo di ciascun ciclo, i tempi corrispondenti sono rispettivamente di sedici secondi in folle e di cinque secondi con prima marcia inserita, frizione disinnestata.

6.4.1.5. L'ultima fase di minimo del ciclo deve avere una durata di sette secondi durante i quali il cambio è in folle con frizione innestata.

6.4.2. *Cambio semiautomatico*

Si applicano le indicazioni del costruttore per la guida in città o, in mancanza di queste, le prescrizioni relative ai cambi di velocità manuali.

6.4.3. *Cambio automatico*

Il selettore non dev'essere azionato durante tutta la prova salvo indicazioni contrarie del costruttore. In questo caso si applicherà la procedura prevista per i cambi manuali.

6.5. **Accelerazioni**

6.5.1. Le accelerazioni vengono effettuate in modo da ottenere il valore più costante possibile per tutta la durata della fase.

6.5.2. Se le possibilità di accelerazione del motociclo o del triciclo non sono sufficienti per effettuare le fasi di accelerazione nei limiti di tolleranza prescritti, il motociclo o il triciclo viene utilizzato con il gas completamente aperto fino a raggiungere la velocità prescritta per il ciclo, che prosegue in seguito normalmente.

6.6. **Decelerazioni**

6.6.1. Tutte le decelerazioni vengono effettuate chiudendo totalmente il gas e con la frizione innestata. Il motore viene disinnestato alla velocità di 10 km/h.

6.6.2. Se la decelerazione è più debole di quella prevista per la fase corrispondente, si utilizzano i freni del veicolo per rispettare il ciclo.

6.6.3. Se la decelerazione è più forte di quella prevista per la fase corrispondente, si ristabilisce la concordanza con il ciclo teorico mediante un periodo a regime stabilizzato o di minimo, collegato con la fase a regime stabilizzato o di minimo successiva. In questo caso non si applica il punto 2.4.3.

6.6.4. Al termine della fase di decelerazione (arresto del motociclo o del triciclo sui rulli) il cambio viene passato in folle e la frizione innestata.

6.7. **Velocità costante**

6.7.1. Sarà evitato il "pompaggio" o la chiusura del gas durante il passaggio dall'accelerazione alla velocità costante successiva.

6.7.2. Le fasi a velocità costante sono effettuate mantenendo fissa la posizione dell'acceleratore.

7. PROCEDIMENTO DI PRELIEVO, DI ANALISI E DI MISURAZIONE DEL VOLUME DELLE EMISSIONI

7.1. **Operazioni che precedono l'avviamento del motociclo o del triciclo**

7.1.1. Svuotare e chiudere i sacchi di raccolta dei campioni S_a e S_b.

7.1.2. Avviare la pompa rotante volumetrica P_1 mantenendo fermo il contagiri.

7.1.3. Azionare le pompe P_2 e P_3 di prelievo dei campioni, disponendo le valvole di deviazione in modo da scaricare nell'atmosfera. Regolare il flusso con le valvole V_2 e V_3.

7.1.4. Mettere in funzione i registratori dei termometri T e dei manometri g_1 e g_2.

7.1.5. Azzerare il contagiri totalizzatore CT e il contagiri del rullo.

7.2. **Inizio delle operazioni di prelievo e misurazione del volume**

7.2.1. Le operazioni indicate ai punti 7.2.2-7.2.5 sono eseguite simultaneamente.

7.2.2. Disporre le valvole di deviazione per la raccolta nei sacchi S_a e S_b dei campioni prelevati in continuo dalle sonde S_2 e S_3, precedentemente deviati nell'atmosfera.

7.2.3. L'istante dell'inizio della prova è indicato sui grafici dei registratori analogici collegati con i termometri T e i manometri differenziali g_1 e g_2.

7.2.4. Avviare il contagiri totalizzatore della pompa P_1.

7.2.5. Azionare il sistema di ventilazione che invia sul motociclo o sul triciclo il flusso d'aria di cui al punto 6.1.3.

7.3. **Fine delle operazioni di prelievo e di misurazione del volume**

7.3.1. Alla fine del ciclo di prova eseguire simultaneamente le operazioni di cui ai punti 7.3.2-7.3.5.

7.3.2. Disporre le valvole di deviazione per la chiusura dei sacchi S_a e S_b e lo scarico nell'atmosfera dei campioni aspirati dalle pompe P_2 e P_3 attraverso le sonde S_2 e S_3.

7.3.3. L'istante della fine della prova è indicato sui grafici dei registratori analogici (punto 7.2.3).

7.3.4. Fermare il contagiri totalizzatore della pompa P_1.

7.3.5. Fermare il sistema di ventilazione che invia al motociclo o al triciclo il flusso d'aria di cui al punto 6.1.3.

7.4. **Analisi**

7.4.1. I gas di scarico prelevati devono essere analizzati non appena possibile e in ogni caso non oltre 20 minuti dopo la fine del ciclo di prova.

7.4.2. Prima di analizzare ciascun campione, si pone a zero la gamma di analizzatori da utilizzare per ciascun inquinante con il gas di taratura adeguato.

7.4.3. Gli analizzatori vengono quindi regolati secondo le curve di calibrazione mediante i gas di taratura di concentrazione nominale compresa tra 70 e 100 % della gamma.

7.2.4. Lo zero degli analizzatori viene nuovamente verificato. Se la lettura differisce di oltre il 2 % dal campo di variazione di cui al punto 7.4.2, il procedimento viene ripetuto.

7.4.5. I campioni vengono quindi analizzati.

7.4.6. Dopo l'analisi, si verificano nuovamente i punti zero e di taratura con i medesimi gas. Se i risultati differiscono di meno del 2 % da quelli indicati al punto 7.4.3, l'analisi è considerata accettabile.

7.4.7. In tutti punti della presente sezione, gli indici di flusso e le pressioni dei vari gas devono corrispondere a quelli utilizzati per la taratura degli analizzatori.

7.4.8. Il valore adottato per la concentrazione di ciascun inquinante misurato nei gas è quello registrato dopo la stabilizzazione del dispositivo di misura.

7.5. **Misurazione della distanza percorsa**

La distanza S effettivamente percorsa si ottiene moltiplicando il numero di giri letto sul contagiri totalizzatore (punto 4.1.1) per la circonferenza del rullo. Questa distanza è espressa in km.

8. DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DELLE EMISSIONI INQUINANTI GASSOSE

8.1. **La massa di monossido di carbonio emessa durante la prova è determinata mediante la formula:**

$$CO_M = \frac{1}{S} \times V \times d_{CO} \times \frac{CO_c}{10^6}$$

dove

8.1.1. CO_M è la massa di monossido di carbonio emessa durante la prova in g/km;

8.1.2. S è la distanza definita al punto 7.5;

8.1.3. d_{CO} è la densità del monossido di carbonio alla temperatura di 0 °C e alla pressione di 101,33 kPa (= 1,250 kg/m^3);

8.1.4. CO_c è la concentrazione volumetrica, espressa in p.p.m., di monossido di carbonio nei gas diluiti, corretta per tener conto dell'inquinamento dell'aria di diluizione:

$$CO_c = CO_e - CO_d \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

dove

8.1.4.1. CO_e è la concentrazione di monossido di carbonio, misurata in p.p.m., nel campione di gas diluiti contenuto nel sacco S_b;

8.1.4.2. CO_d è la concentrazione di monossido di carbonio, misurata in p.p.m., nel campione di aria di diluizione accumulato nel sacco S_a;

8.1.4.3. è il coefficiente definito al punto 8.4 qui appresso.

8.1.5. V è il volume totale, espresso in m^3/prova, dei gas diluiti alla temperatura di riferimento di 0 °C (273 °K) e alla pressione di riferimento di 101,33 kPa:

$$V = V_o \times \frac{N \times (P_a - P_i) \times 273}{101.33 \times Tp - 273}$$

dove

8.1.5.1. V_o è il volume di gas trasferito dalla pompa P_1 in una rotazione, espresso in m^3/giro. Detto volume è funzione delle diverse pressioni tra le sezioni di aspirazione e di mandata della pompa stessa;

8.1.5.2. N è il numero di rotazioni effettuate dalla pompa P_1 durante ogni fase del ciclo di prova;

8.1.5.3. P_a è la pressione ambiente espressa in kPa;

8.1.5.4. P_i è il valore medio della depressione nella sezione di aspirazione della pompa P_1 durante l'esecuzione dei quattro cicli, espressa in kPa;

8.1.5.5. T_p è il valore della temperatura dei gas diluiti misurata nella sezione di aspirazione della pompa P_1 durante l'esecuzione dei quattro cicli.

8.2. **La massa di idrocarburi incombusti emessa dallo scarico del motociclo o del triciclo durante la prova è calcolata nel modo seguente:**

$$HC_M = \frac{1}{S} \times V \times d_{HC} \times \frac{HC_c}{10^6}$$

dove

8.2.1. HC_M è la massa di idrocarburi emessi durante la prova in g/km;

8.2.2. S è la distanza definita al punto 7.5;

8.2.3. d_{HC} è la densità degli idrocarburi alla temperatura di 0 °C e alla pressione di 101,33 kPa per una rapporto medio carbonio/idrogeno di 1:1,85 (pari a 0,619 kg/m^3);

8.2.4. HC_c è la concentrazione dei gas diluiti espressa in p.p.m. di carbonio equivalente (per esempio: la concentrazione di propano moltiplicata per 3), corretta per tener conto dell'aria di diluizione:

$$HC_c = HC_e - HC_d\left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

dove

8.2.4.1. HC_e è la concentrazione di idrocarburi espressa in p.p.m. di carbonio equivalente nel campione di gas diluiti, raccolti nel sacco S_b;

8.2.4.2. HC_d è la concentrazione di idrocarburi espressa in p.p.m. di carbonio equivalente nel campione dell'aria di diluizione raccolta nel sacco S_a;

8.2.4.3. DF è il coefficiente definito al punto 8.4;

8.2.5. V è il volume totale (cfr. punto 8.1.5).

8.3. **La massa degli ossidi di azoto emessa attraverso lo scarico del motociclo o del triciclo durante la prova deve essere calcolata con la seguente formula:**

$$NO_{xM} = \frac{1}{S} \times V \times d_{NO2} \times \frac{NO_{xc} \times K_h}{10^6}$$

dove

8.3.1. NO_xM è la massa degli ossidi di azoto emessa durante la prova, espressa in g/km;

8.3.2. S è la distanza definita al precedente punto 7.5;

8.3.3. d_{NO2} è la densità degli ossidi di azoto nei gas di scarico, espressi in equivalente biossido di azoto, alla temperatura di 0 °C ed alla pressione di 101,33 kPa (= 2,05 kg/m^3);

8.3.4. NO_{xc} è la concentrazione di ossido di azoto dei gas diluiti espressa in p.p.m., corretta per tener conto dell'aria di diluizione:

$$NO_{xc} = NO_{xe} - NO_{xd}\left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

dove

8.3.4.1. NO_{xe} è la concentrazione degli ossidi di azoto, espressa in p.p.m., nel campione di gas diluiti raccolto nel sacco S_a;

8.3.4.2. NO_{xd} è la concentrazione degli ossidi di azoto, espressa in p.p.m., nel campione di gas diluiti raccolto nel sacco S_b;

8.3.4.3. DF è il coefficiente definito al punto 8.4 qui appresso:

8.3.5. K_h è il fattore di correzione per l'umidità:

$$K_h = \frac{1}{1 - 0.0329 \times H - 10.7}$$

dove

8.3.5.1. H è l'umidità assoluta in grammi di acqua per kg di aria secca:

$$H = \frac{6.2111 \times U \times Pd}{P_a - P_d \times \frac{U}{100}}$$

dove

8.3.5.1.1. U è il grado di umidità espresso in percentuale;

8.3.5.1.2. P_d è la pressione del vapore acqueo saturo alla temperatura di prova, in kPa;

8.3.5.1.3. P_a è la pressione atmosferica in kPa:

8.4. **DF è un coefficiente dato dalla formula:**

$$DF = \frac{14.5}{CO_2 + 0.5\ CO + HC}$$

dove

8.4.1. CO, CO_2 e HC sono concentrazioni di monossido di carbonio, di anidride carbonica e di idrocarburi, espresse in percentuale, nel campione di gas diluiti contenuto nel sacco S_a.

Sottoappendice 1a

ILLUSTRAZIONE DEI CICLI DI FUNZIONAMENTO PER LA PROVA DI TIPO I

Ciclo di funzionamento del ciclo urbano elementare sul banco dinamometrico

(cfr. l'appendice 1, punto 2.1)

Ciclo di funzionamento per il ciclo urbano elementare per la prova di tipo I

(cfr. l'appendice 1, sottoappendice 1)

Ciclo di funzionamento del ciclo urbano elementare sul banco dinamometrico

N. di operazioni	Operazioni	Fase	Accelerazione (m/s^2)	Velocità (km/h)	Durata di ogni fase di funzionamento		Tempo cumulativo (sec)	Marcia da utilizzare per i cambi manuali
					(sec)	(sec)		
1	Motore al minimo	1			20	20	20	Cfr. il punto 2.3.3 dell'appendice 2 — Uso del cambio nel ciclo extraurbano in base alle raccomandazioni del costruttore
2	Accelerazione		0,83	0-15	5		25	
3	Cambio di marcia				2		27	
4	Accelerazione		0,62	15-35	9		36	
5	Cambio di marcia	2			2	41	38	
6	Accelerazione		0,52	35-50	8		46	
7	Cambio di marcia				2		48	
8	Accelerazione		0,43	50-70	13		61	
9	Velocità costante	3		70	50	50	111	
10	Decelerazione	4	− 0,69	70-50	8	8	119	
11	Velocità costante	5		50	69	69	188	
12	Accelerazione	6	0,43	50-70	13	13	201	
13	Velocità costante	7		70	50	50	251	
14	Accelerazione	8	0,24	70-100	35	35	286	
15	Velocità costante	9		100	30	30	316	
16	Accelerazione	10	0,28	100-120	20	20	336	
17	Velocità costante	11		120	10	20	346	
18	Decelerazione		− 0,69	120-80	16		362	
19	Decelerazione	12	− 1,04	80-50	8	34	370	
20	Decelerazione, frizione disinnestata		− 1,39	50-0	10		380	
21	Motore al minimo	13			20	20	400	

Ciclo di funzionamento del ciclo extraurbano per la prova di tipo I

[cfr. il punto 3 dell'appendice 1 dell'allegato III della direttiva 91/411/CEE ([1])]».

([1]) GU L 242 del 30.8.1991, pag. 1.

ALLEGATO II

Nell'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003 il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Tipo II

CO (g/min) (1): ....

HC (g/min) (1): ....

CO (% vol) con motore al minimo a velocità normale (2): ....

Indicare la velocità del motore al minimo (2) (3): ....

CO (% vol) con motore al minimo alto (2): ....

Indicare la velocità del motore al minimo (2) (3): ....

Temperatura dell'olio del motore (2) (4): ....

---

(1) Solo per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a).
(2) Solo per i motori e per i tricicli a motore, nonché per i quadricicli leggeri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b).
(3) Indicare le tolleranze di misurazione.
(4) Applicabile unicamente ai motori a quattro tempi.»

04A02978

DECRETO 9 marzo 2004.

Approvazione del modello del Certificato internazionale per la sicurezza delle navi (International Ship Security Certificate). (Decreto n. 187/2004).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata ratificata la Convenzione Internazionale Solas '74;

Visti gli emendamenti alla Convenzione Internazionale Solas '74 del dicembre 2002 che entreranno in vigore il 1° luglio 2004;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione dei modelli dei certificati internazionali di sicurezza delle navi (International Ship Security Certificate);

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello di Certificato internazionale di sicurezza delle navi (International Ship Security Certificate)

Sono approvati, secondo i modelli al presente decreto dirigenziale, i seguenti certificati internazionali di sicurezza delle navi:

certificato internazionale di sicurezza delle navi (International Ship Security Certificate);

certificato internazionale di sicurezza delle navi provvisorio (Interim International Ship Security Certificate).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2004

Il comandante generale: SICUREZZA

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

Autorità Marittima di_______________
*Local Maritime Authority*_______________

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI SICUREZZA DELLE NAVI PROVVISORIO
INTERIM INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE

Numero certificato__________
*Certificate Number*__________

Rilasciato ai sensi delle disposizioni del
Issued under the provisions of the

CODICE INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE NAVI E DELLE INSTALLAZIONI PORTUALI (ISPS Code)
INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES (ISPS CODE)

in nome del Governo della Repubblica Italiana.
under the authority of the Government of Republic of Italy

Nome della nave *Name of ship:*	
Nominativo Internazionale *Distinctive number or letters:*	**IMO Number** *IMO Number:*
Tipo della nave *Type of ship:*	**T. Stazza lorda** *Gross tonnage:*
Porto di immatricolazione *Port of registry:*	
Nome e indirizzo della Società *Name and address of the Company:*	

Il presente è un successivo, consecutivo certificato provvisorio? SI/No [1] *Is this a subsequent, consecutive interim certificate? Yes/ No[1]*
Se Si, data di rilascio del Certificato provvisorio iniziale If Yes, date of issue of initial interim certificate

[1] Cancellare come appropriato
Delete as appropriate

SI CERTIFICA CHE le prescrizioni della sezione A/19.4.2 del Codice ISPS sono state osservate
THIS IS TO CERTIFY THAT the requirements of section A/19.4.2 of the ISPS Code have been complied with.

Il presente certificato è rilasciato in conformità alla sezione A/19.4 del Codice ISPS.
This Certificate is issued pursuant to section A/19.4 of the ISPS Code.

Il presente Certificato è valido fino al
This Certificate is valid until___________

Rilasciato a
Issued at

Data di rilascio
Date of issue

Timbro *Seal*

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

_Autorità Marittima di_______________
_Local Maritime Authority_________________

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI SICUREZZA DELLE NAVI
INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE

Numero certificato_________
_Certificate Number__________

Rilasciato ai sensi delle disposizioni del
Issued under the provisions of the

CODICE INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE NAVI E DELLE INSTALLAZIONI PORTUALI (ISPS Code)
INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES (ISPS CODE)

in nome del Governo della Repubblica Italiana.
under the authority of the Government of Republic of Italy

Nome della nave _Name of ship:_	
Nominativo Internazionale _Distinctive number or letters:_	**IMO Number** _IMO Number:_
Tipo della nave _Type of ship:_	**T. Stazza lorda** _Gross tonnage:_
Porto di immatricolazione _Port of registry:_	
Nome e indirizzo della Società _Name and address of the Company:_	

SI CERTIFICA
THIS IS TO CERTIFY

1. che il sistema di sicurezza ed ogni relativo equipaggiamento di sicurezza della nave sono stati verificati in accordo con la sezione 19.1 della parte A del Codice ISPS;
   that the security system and any associated security equipment of the ship has been verified in accordance with section 19.1 of part A of the ISPS Code;

2. che la verifica ha dimostrato che il sistema di sicurezza ed ogni relativo equipaggiamento di sicurezza è soddisfacente sotto tutti gli aspetti e che la nave è conforme con i requisiti applicabili del capitolo XI-2 della Convenzione e della parte A del Codice ISPS;
   that the verification showed that the security system and any associated security equipment of the ship is in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code;

3. che la nave è dotata di un Piano di sicurezza approvato;
that the ship is provided with an approved Ship Security Plan;

Data della verifica iniziale/di rinnovo relativa al presente certificato______________
Date of initial / renewal verification on which this certificate is based

Il presente certificato è valido fino al____________ a condizione che siano effettuate le verifiche in accordo con la sezione 19.1.1 della parte A del Codice ISPS
This Certificate is valid until__________ subject to verifications in accordance with section 19.1.1 of part A of the ISPS Code.

Rilasciato a
Issued at

Data di rilascio
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

VIDIMAZIONE PER LA VERIFICA INTERMEDIA
ENDORSEMENT FOR INTERMEDIATE VERIFICATION

SI ATTESTA che a seguito dell' effettuazione della verifica intermedia, richiesta dalla sezione 19.1.1 della parte A del Codice ISPS, la nave è stata trovata rispondente alle pertinenti prescrizioni del capitolo XI-2 della Convenzione e della parte A del Codice ISPS
THIS IS TO CERTIFY that at an intermediate verification required by section 19.1.1 of part A of the ISPS Code the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code.

Verifica Intermedia *Intermediate verification*	**Firma** *Signed*
Timbro Seal	**Luogo** *Place*
	Data *Date*

VIDIMAZIONI PER LE VERIFICHE ADDIZIONALI
ENDORSEMENT FOR ADDITIONAL VERIFICATIONS

Verifica addizionale *Additional verification*	**Firma** *Signed*
Timbro Seal	**Luogo** *Place*
	Data *Date*

Verifica addizionale *Additional verification*	**Firma** *Signed*
Timbro Seal	**Luogo** *Place*
	Data *Date*

Verifica addizionale *Additional verification*	**Firma** *Signed*
Timbro Seal	**Luogo** *Place*
	Data *Date*

VERIFICHE ADDIZIONALI IN ACCORDO CON LA SEZIONE A/19.3.7.2 DEL CODICE ISPS

ADDITIONAL VERIFICATION IN ACCORDANCE WITH SECTION A/19.3.7.2 OF THE ISPS CODE

SI ATTESTA che a seguito dell' effettuazione della verifica addizionale, richiesta dalla sezione 19.3.7.2 della parte A del Codice ISPS, la nave è stata trovata rispondente alle pertinenti prescrizioni del capitolo XI-2 della Convenzione e della parte A del Codice ISPS
THIS IS TO CERTIFY that at an intermediate verification required by section 19.3.7.2 of part A of the ISPS Code the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code.

Timbro Seal	**Firma** *Signed*
	Luogo *Place*
	Data *Date*

VIDIMAZIONE PER L'ESTENSIONE DEL CERTIFICATO SE VALIDO MENO DI 5 ANNI OVE SI APPLICHI LA SEZIONE A/19.3.3 DEL CODICE ISPS

ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE SECTION A/19.3.3 OF THE ISPS CODE APPLIES

La nave è rispondente alle pertinenti prescrizioni della parte A del Codice ISPS ed il presente Certificato deve, in accordo con la sezione 19.3.3 della parte A del Codice ISPS, essere accettato come valido fino al____________
The ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Code, and the Certificate shall, in accordance with section 19.3.3 of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until

Timbro Seal	**Firma** *Signed*
	Luogo *Place*
	Data *Date*

VIDIMAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VERIFICA DI RINNOVO IN APPLICAZIONE DELLA SEZIONE A/19.3.4 DEL CODICE ISPS

ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL VERIFICATION HAS BEEN COMPLETED AND SECTION A/19.3.4 OF THE ISPS CODE APPLIES

La nave è rispondente alle pertinenti prescrizioni della parte A del Codice ISPS ed il presente Certificato deve, in accordo con la sezione 19.3.4 della parte A del Codice ISPS, essere accettato come valido fino al____________
The ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Code, and the Certificate shall, in accordance with section 19.3.4 of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until

Timbro Seal	**Firma** *Signed*
	Luogo *Place*
	Data *Date*

VIDIMAZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VERIFICA IN APPLICAZIONE DELLA SEZIONA A/19.3.5 DEL CODICE ISPS OPPURE PER UN PERIODO DI GRAZIA IN APPLICAZIONE DELLA SEZIONE A/19.3.6 DEL CODICE ISPS

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF VERIFICATION WHERE SECTION A/19.3.5 OF THE ISPS CODE APPLIES OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE SECTION A/19.3.6 OF THE ISPS CODE APPLIES

Il presente certificate deve, in accordo con la sezione 19.3.5/19.3.6[1] della parte A del Codice ISPS, essere accettato come valido fino al_______
This Certificate shall, in accordance with section 19.3.5 / 19.3.6[1] of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until

Timbro Seal	**Firma** *Signed*
	Luogo *Place*
	Data *Date*

VIDIMAZIONE PER LA MODIFICA DELLA DATA DI SCADENZA IN APPLICAZIONE DELLA SEZIONEA/19.3.7.1 DEL CODICE ISPS

ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF EXPIRY DATE WHERE SECTION A/19.3.7.1 OF THE ISPS CODE APPLIES

In accordo con la sezione 19.3.7.1 della parte A del codice ISPS la nuova data[2] di scadenza è_____________
In accordance with section 19.3.7.1 of part A of the ISPS Code, the new expiry date[2] is________

Timbro Seal	**Firma** *Signed*
	Luogo *Place*
	Data *Date*

[1] Cancellare come appropriato
Delete as appropriate

[2] In caso di completamento di questa parte del certificato la data di scadenza riportata sul frontespizio del certificato deve anche essere modificata di conseguenza.
In case of completion of this part of the certificate the expiry date shown on the front of the certificate shall also be amended accordingly

04A03045

DECRETO 16 marzo 2004.

Rettifica all'art. 4 del decreto 20 febbraio 2003, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2003, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale»;

Visto il decreto dirigenziale 11 aprile 2003, il quale ha introdotto modifiche al citato decreto dirigenziale 20 febbraio 2003;

Ritenuta l'esigenza di consentire l'immatricolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dai corpi o servizi di polizia locale, con le modalità e i criteri previsti dagli articoli 84, 91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto dirigenziale 20 febbraio 2003, come modificato dal decreto dirigenziale 11 aprile 2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale).* — Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, immatricolati secondo i criteri e le modalità previste dagli articoli 84, 91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.

Gli stessi autoveicoli, qualora dimessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:

al ripristino della loro conformità al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati;

ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli dette categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.».

Roma, 16 marzo 2004

Il capo Dipartimento: FUMERO

04A03032

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI - Servizio PRA di Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI - Servizio PRA di Chieti nel giorno 23 febbraio 2004.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di Chieti ha comunicato con nota del 23 febbraio 2004, n. 403, la chiusura al pubblico degli sportelli - Servizio PRA, per l'intera giornata del 23 febbraio 2004 a causa di un'assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di L'Aquila ne ha autorizzato la chiusura con nota del 24 febbraio 2004, n. 4248.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonchè dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 1° marzo 2004

Il direttore regionale: MONTONE

04A02844

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 26 febbraio 2004 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Verona.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli del pubblico registro automobilistico in pre-

messa è rimasto chiuso per l'intera giornata a causa di un'assemblea sindacale del personale. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 marzo 2004

Il direttore regionale: MICELI

04A02896

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 25 febbraio 2004.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nei giorno 25 febbraio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce a seguito della partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali R.S.U. - A.C.I./P.R.A. l'ufficio di cui al punto 1.1 ha anticipato la chiusura; pertanto, la procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha disposto la chiusura anticipata con decreto del 20 febbraio 2004, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 28 febbraio 2004 con nota n. 666/2.l.S.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 4 marzo 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A02897

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 24 febbraio 2004.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 24 febbraio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da «ragioni di ordine pubblico in occasione della manifestazione della Sartiglia», l'ufficio di cui al punto 1.1 ha anticipato la chiusura; pertanto, la procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha ratificato l'anticipata chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 3 marzo 2004 con nota n. 700/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 4 marzo 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A02898

PROVVEDIMENTO 9 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 25 febbraio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale, l'ufficio provinciale ACI di Lecce è rimasto totalmente chiuso al pubblico nella giornata del 25 febbraio 2004.

La circostanza è stata anticipata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. 522/2004/PRA del 23 febbraio 2004, e confermata con nota n. 634/2004/PRA del 5 marzo 2004.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce ha autorizzato la chiusura al pubblico dell'ufficio con nota n. 1112/2004 Protinf del 24 febbraio 2004.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 marzo 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A02857

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria in data 25 febbraio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'assemblea del personale indetta, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria non ha operato al pubblico nel giorno 25 febbraio 2004 dalle ore 8 alle ore 12.30. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1569/APC/14.4/04 del 27 febbraio 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 marzo 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A02950

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Asti in data 24 febbraio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'assemblea del personale richiesta dalle R.S.U., l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti non ha operato al pubblico nel giorno 24 febbraio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1571/APC/14.4/04 del 27 febbraio 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 marzo 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A02951

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo in data 24 febbraio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 24 febbraio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1570/APC/14.4/04 del 27 febbraio 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 marzo 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A02952

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico del Verbano Cusio Ossola, in Domodossola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. del Verbano Cusio Ossola con sede in Domodossola in data 25 febbraio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico del Verbano Cusio Ossola con sede in Domodossola non ha operato al pubblico nel giorno 25 febbraio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1568/APC/14.4/04 del 27 febbraio 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 marzo 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A02953

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Torino in data 25 febbraio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'assemblea del personale indetta dalle R.S.U., l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 25 febbraio 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1661/APC/14.4/04 del 2 marzo 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 marzo 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A02954

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Pesaro - pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 19 febbraio 2004, l'irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Pesaro - pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 19 febbraio 2004 per assemblea del personale.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 12 marzo 2004

Il direttore regionale: DE MUTIIS

04A03046

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2004.

Approvazione di due questionari per gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi e ad attività professionali.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi;

Dispone:

1. *Approvazione di questionari.*

1.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il questionario ESK02 recante i dati necessari per l'evoluzione dello studio di settore SK02U già in vigore, che deve essere compilato dai contribuenti che, nel periodo d'imposta 2002, hanno esercitato in via prevalente la seguente attività: studi di ingegneria, codice attività 74.20.F.

1.2 È approvato altresì, unitamente alle relative istruzioni, il questionario SG57, recante i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore, che deve essere compilato dai contribuenti che nel 2002 hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attività: studi di radiologia e radioterapia, codice attività 85.12.3; altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici,

ecc., codice attività 85.12.5; altri studi medici e poliambulatori specialistici, codice attività 85.12.B; laboratori di analisi cliniche, codice attività 85.14.A.

1.3 Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ogni riferimento all'anno 1995 è sostituito da quello all'anno 2002.

1.4 I questionari di cui al punto 1.1 e 1.2 del presente provvedimento sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

1.5 I medesimi questionari possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2. Modalità e termini per la trasmissione dei dati.

2.1 I dati relativi ai questionari devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio telematico, Entratel o Internet, utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni ovvero avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La predetta trasmissione deve essere effettuata entro il 20 maggio 2004, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

Per i contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano tale trasmissione può essere effettuata entro il 31 maggio 2004.

Motivazioni.

Il presente provvedimento approva un questionario, da inviare ai contribuenti per l'acquisizione di informazioni utili all'evoluzione dello studio di settore SK02U, che sostituirà quello attualmente in vigore, e un questionario da inviare ai contribuenti per l'elaborazione di un nuovo studio di settore. Inoltre stabilisce le modalità con cui i contribuenti comunicano i dati all'Agenzia delle entrate.

I questionari per gli studi di settore, destinati ai soggetti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano, saranno tradotti e stampati anche in lingua tedesca, nel rispetto della normativa vigente in materia di bilinguismo nella detta provincia. A causa di tali attività, si restringono i tempi a disposizione dei contribuenti interessati per la compilazione e spedizione dei detti questionari, per cui viene disposto a loro favore un più ampio termine di restituzione.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1), e successive modificazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore:

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): Istituzione degli studi di settore;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (articoli 3, comma 2, e 16), come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità dei dirigenti generali;

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

decreto ministeriale del 22 marzo 1997: Modalità per la compilazione e l'invio all'Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore;

legge 28 maggio 1997, n. 140 (art. 9-*bis*, comma 3): Gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere modificati con decreto ministeriale;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 13): Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3, comma 1, e 14;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, comma 3): Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dei redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100 (art. 2): Possibilità di trasmettere in via telematica i dati contenuti nei questionari per gli studi di settore, per il tramite dei soggetti abilitati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

QUESTIONARIO SG57

€ EURO

Codice attività

85.12.B	Altri studi medici e poliambulatori specialistici;
85.12.3	Studi di radiologia e radioterapia;
85.12.5	Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc.;
85.14.A	Laboratori di analisi cliniche.

PREMESSA

Il presente questionario è finalizzato a raccogliere gli elementi necessari per l'elaborazione degli studi di settore. I dati contenuti nelle risposte sono, infatti, indispensabili per costituire la base informativa necessaria ad una corretta elaborazione degli studi e non saranno in alcun modo presi a base della normale attività di accertamento né trasmessi ad altri uffici pubblici.
Gli studi di settore costituiscono un sistema utile per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi delle singole attività economiche, realizzato tramite la raccolta sistematica non solo di dati di carattere fiscale ma anche di numerosi altri elementi che caratterizzano l'attività e il suo contesto economico. Con questo sistema, adottato con il pieno consenso delle associazioni di categoria, l'Amministrazione finanziaria si è avviata su una nuova strada basata sulla trasparenza e sul confronto.
Una volta elaborati, gli studi di settore verranno validati da un'apposita Commissione nella quale sono rappresentate le associazioni di categoria, gli ordini e le associazioni professionali.

1. COME SI COSTRUISCONO GLI STUDI DI SETTORE

Con gli studi di settore viene superata la modalità di determinazione di ricavi e compensi basata sui dati forniti con le dichiarazioni dei redditi e su quelli contabili.
Gli studi, infatti, consentono di determinare i ricavi o compensi che con più probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuando non solo la capacità potenziale di produrre ricavi ma anche i fattori interni ed esterni all'azienda che possono determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, ecc.).
In concreto, gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, ecc.) che esterne all'azienda (andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza). Vengono, inoltre, rilevate le diverse fasi dell'attività in modo da individuare le possibili ragioni degli eventuali scostamenti tra i ricavi risultanti dallo studio e quelli dichiarati.
Gli studi di settore tengono conto della suddivisione per aree territoriali omogenee, in quanto il livello dei prezzi, le condizioni e le modalità operative, le infrastrutture esistenti e utilizzabili, la capacità di spesa, la tipologia dei fabbisogni, la capacità di attrazione e la domanda indotta dipendono dal luogo ove la specifica attività è esercitata.
A parità di ogni altra condizione, i fattori che si riferiscono direttamente o indirettamente alla realtà territoriale possono, infatti, incidere notevolmente sulla capacità della singola azienda di produrre ricavi.

2. CONTRIBUENTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL QUESTIONARIO

Sono tenuti alla presentazione del questionario, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato, i contribuenti che hanno conseguito, per il periodo d'imposta 2002 (UNICO 2003), ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con DPR 917/86, con esclusione di quelli indicati alla lettera c), – cessione di azioni, quote di partecipazione in società, obbligazioni, ecc. – ovvero compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 50, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), per un importo non superiore a euro 5.164.569.

ATTENZIONE
I riferimenti alle norme del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al testo in vigore fino alla data del 31 dicembre 2003; pertanto, non devono essere considerate le modifiche apportate allo stesso TUIR con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

Il presente questionario va compilato e presentato solo se l'attività effettivamente esercitata nel periodo d'imposta 2002 corrisponde ad uno dei codici indicati nella copertina del questionario.
La collaborazione dei contribuenti alla compilazione del questionario è fondamentale per la costituzione della base informativa necessaria alla corretta elaborazione degli studi di settore. Per evitare che l'inadempienza di alcuni contribuenti possa determinare anomalie nella elaborazione dei dati, l'Amministrazione finanziaria potrà direttamente acquisire presso il contribuente i dati richiesti nei questionari che non sono stati restituiti entro i termini previsti oppure verificare la veridicità dei dati indicati nei questionari restituiti.
Ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione e sui termini di restituzione possono essere reperite collegandosi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.gov.it.**

ATTENZIONE

I questionari vengono inviati al domicilio dei contribuenti tenuti a presentarli sulla base di elaborazioni effettuate tenendo conto degli ultimi dati disponibili. I contribuenti che svolgono come attività prevalente una tra quelle indicate in copertina sono tenuti alla presentazione del questionario anche se non lo hanno ricevuto. In tal caso, i contribuenti avranno cura di procurarsi autonomamente il questionario. È possibile reperire i questionario sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.gov.it.** Il questionario è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è possibile utilizzare fotocopie per la presentazione all'intermediario per l'invio telematico.

Ai contribuenti che esercitano attività diverse (ma appartenenti alla medesima categoria reddituale), per ciascuna delle quali è stata tenuta contabilità separata, viene inviato il questionario che si riferisce all'attività prevalente in base agli ultimi dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. I contribuenti sono obbligati all'invio del questionario che si riferisce alla sola attività prevalente.

3. CONTRIBUENTI NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL QUESTIONARIO

Non sono tenuti alla presentazione del questionario, anche se lo hanno ricevuto:
- i contribuenti che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 2002, ricavi o compensi come precedentemente specificati, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2002. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del questionario anche coloro che nel corso del 2002 hanno modificato l'attività esercitata come, ad esempio, un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano;
- i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2002. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività;
- i contribuenti il cui periodo d'imposta 2002 non coincide con l'anno solare. Rientrano in questa ipotesi, ad esempio, le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che nel corso del 2002 hanno effettuato una operazione di trasformazione in società non soggette a tale imposta, o viceversa. In questo caso, infatti, il periodo d'imposta risulta suddiviso in frazioni di esercizio non coincidenti con l'anno solare. Al contrario, in caso di società che si trasformano in altra società della stessa natura (ad esempio, trasformazione da società in nome collettivo in società in accomandita semplice) occorre presentare il questionario in quanto non si verifica alcun cambiamento del periodo di imposta;
- i contribuenti che nel 2002 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attività come, ad esempio:
  a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
  b) i periodi nei quali la società non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
    – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
    – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione

che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

I contribuenti non tenuti alla presentazione del questionario inviato dalla Amministrazione finanziaria, non sono obbligati ad alcun adempimento e potranno chiarire i motivi per i quali non hanno presentato il questionario stesso nel momento in cui l'Amministrazione finanziaria dovesse richiedere loro i dati. Tuttavia, qualora lo ritengano opportuno, possono segnalare di essere nelle condizioni di esonero compilando solo il quadro "Dati anagrafici e relativi all'attività" (con esclusione dell'ultima riga) e barrando l'apposita casella in alto a destra.

I contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari sono comunque tenuti alla compilazione del questionario. Tali soggetti devono, però, indicare esclusivamente i dati extracontabili.

4. COME SI COMPILA IL QUESTIONARIO

La compilazione del questionario va effettuata con la massima attenzione in quanto eventuali errori potrebbero determinare anomalie nella base informativa che si intende costituire utilizzando i dati forniti dai contribuenti.

Il questionario è stato predisposto per la generalità dei contribuenti che svolgono l'attività oggetto di analisi. Conseguentemente, alcune delle richieste in esso contenute potrebbero non riguardare alcuni contribuenti i quali dovranno, quindi, lasciare in bianco i campi del questionario che non interessano.

I dati richiesti nei quadri diversi da quello contabile, in particolare quelli percentuali, avendo carattere statistico, possono essere forniti con una approssimazione che non stravolga la natura della rilevazione effettuata.

Nei questionari non vanno indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

Tutti gli importi indicati devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Per semplificare la compilazione, sul questionario sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

5. COME SI PRESENTA IL QUESTIONARIO

Dopo la compilazione, il questionario deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica.

5.1 Come si effettua la trasmissione telematica dei questionari

Il questionario deve essere trasmesso entro il **20 maggio 2004**. Per i contribuenti residenti nella provincia di Bolzano il termine per la trasmissione telematica è fissato al **31 maggio 2004**.

I contribuenti possono effettuare la trasmissione telematica dei dati:
- direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet utilizzato per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
- rivolgendosi agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/98.

Si ricorda che la trasmissione telematica, oltre a facilitare le operazioni di acquisizione dei dati, consente di ottenere i seguenti vantaggi:
- un'attestazione dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta ricezione del questionario;
- il minor numero di errori poiché si evitano quelli derivanti dall'acquisizione dei dati dal modello cartaceo;
- la possibilità di verificare la correttezza formale dei dati utilizzando gli appositi programmi di controllo resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SG57

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il questionario va compilato con riferimento al periodo di imposta 2002.
Il questionario è così composto:
- dati anagrafici e relativi all'attività;
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro M - Elementi contabili.

Si fa presente che:
- qualora siano richiesti dati suscettibili di variazione nel corso dell'anno e non è disposto diversamente nelle istruzioni, si deve far riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre 2002;
- i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che sono richiesti nel questionario con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta.

2. DATI ANAGRAFICI E RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

In questo quadro vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici o la denominazione, il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione del questionario, l'attività esercitata e le eventuali attività secondarie. Il campo relativo alla natura giuridica va compilato soltanto dai soggetti diversi dalle persone fisiche, riportandovi lo stesso codice che è stato indicato nel modello di dichiarazione dei redditi UNICO 2003 – Società di persone ed equiparate, UNICO 2003 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, UNICO 2003 – Enti non commerciali ed equiparati.

2.1 Nuovi codici di attività in vigore dal 1° gennaio 2004 (ATECOFIN 2004)

L'Istituto Nazionale di Statistica ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2002, da utilizzare nelle rilevazioni statistiche, che costituisce la versione nazionale della classificazione definita in ambito europeo ed approvata con Regolamento n. 29/2002 della Commissione Europea.
L'Agenzia delle Entrate ha definito una sottoclassificazione delle attività economiche ATECO 2002, funzionale alle proprie finalità istituzionali, che ha lo scopo di consentire anche una più puntuale applicazione degli studi di settore.
Pertanto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003, è stata approvata la nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata **ATECOFIN 2004.**
Tale nuova classificazione deve essere utilizzata con riferimento al codice di attività economico da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004, ed in ogni altro adempimento posto in essere con l'Agenzia delle Entrate che ne richieda l'indicazione. La modifica del codice dell'attività economica, derivante dall'applicazione della nuova tabella ATECOFIN 2004, non comporta l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La tabella ATECOFIN 2004 è resa disponibile in formato elettronico anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it**. In particolare, per agevolare i contribuenti nella corretta individuazione del proprio codice attività, è disponibile, sullo stesso sito internet, una tabella di raccordo tra la classificazione prevista dalla previgente ATECOFIN 1993 e la nuova ATECOFIN 2004.

2.2 Attività esercitata

Il presente questionario può essere utilizzato dai contribuenti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
85.12.B Altri studi medici e poliambulatori specialistici (precedente codifica: 85.12.B - Altri studi medici e poliambulatori specialistici)
85.12.3 - Studi di radiologia e radioterapia (precedente codifica: 85.12.4 - Studi di radiologia e radioterapia)
85.12.5 - Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc. (precedente codifica: 85.12.7 - Altre istituzioni sanitarie senza ricovero)
85.14.A - Laboratori di analisi cliniche (precedente codifica: 85.14.1 - Laboratori di analisi cliniche)
Se il contribuente esercita più attività per le quali sono previsti codici diversi, deve indicare il codice relativo all'attività prevalente; per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2002. Se l'attività prevalente non rientra tra quelle precedentemente elencate, il contribuente non è tenuto alla presentazione del presente questionario. I contribuenti che esercitano più attività tra quelle sopra elencate devono fornire i dati richiesti con riferimento al complesso di tali attività.

ATTENZIONE
Si precisa che il presente questionario deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che conseguono, dall'esercizio delle predette attività, reddito d'impresa.
I contribuenti che svolgono come attività prevalente quella contraddistinta dal codice: 85.14.A – Laboratorio di analisi cliniche, esercitata sia in forma d'impresa sia in forma professionale, hanno ricevuto, nel corso del 1998, il questionario SG56 sulla base del quale è stato elaborato lo Studio di settore SG56U in applicazione dal periodo di imposta 2000.
Le informazioni rese con il presente questionario SG57 consentiranno di analizzare con maggiore precisione le realtà economiche dei soggetti che conseguono, dall'esercizio della predetta attività, reddito d'impresa.
Fino a quando non sarà approvato lo studio di settore elaborato sulla base dei dati contenuti nel presente questionario, per i contribuenti che esercitano, in forma d'impresa, l'attività contraddistinta dal codice: 85.14.A – Laboratorio di analisi cliniche, continuerà ad applicarsi lo studio di settore SG56U.

2.3 Sanatoria per la variazione di attività

Se l'attività effettivamente esercitata nel 2002 non corrisponde a quella comunicata:
- in occasione della dichiarazione di inizio dell'attività;
- a seguito di presentazione di una dichiarazione di variazione dei dati;
- con il modello UNICO 2003

va barrata la casella "Variazione codice attività". Tale indicazione produce i medesimi effetti della dichiarazione di variazione attività disciplinata dall'articolo 35, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, neanche per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione del dato fornito con il questionario.

2.4 Cooperative

Se il contribuente interessato alla compilazione del questionario è costituito in forma di cooperativa ed è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dovrà indicare, nell'apposito campo, la natura della stessa secondo la seguente codifica:
1: utenza;
2: conferimento lavoro;
3: conferimento prodotti.

2.5 Attività secondarie

Nel caso in cui siano esercitate anche altre attività d'impresa (comprese o meno nell'elenco delle attività alle quali si riferisce il presente questionario), diverse da quella prevalente, il contribuente deve indicarne i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti con riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, il contribuente si limiterà ad indicare le tre più significative in termini di ricavi conseguiti.
Per maggior chiarimento si fornisce il seguente esempio relativo a un contribuente che esercita altre due attività d'impresa oltre quella prevalente:
- ammontare dei ricavi complessivamente conseguiti nel 2002: euro 150.000,00;
- ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività prevalente di "Altri studi me-

dici e poli'ambulatori specialistici", codice attività 85.12.B: euro 90.000,00 ;
- ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività di "Laboratori di analisi cliniche" codice 85.14.A, compresa nell'elenco delle attività per le quali è stato predisposto il seguente questionario: euro 37.500,00;
- ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività di "Laboratori di igiene e profilassi", codice attività 85.14.B, per la quale non è possibile utilizzare il presente questionario: euro 22.500,00:

Il contribuente indicherà quale attività secondaria, il codice 85.14.A e l'incidenza del 25%; il codice 85.14.B e l'incidenza del 15%.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2002. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero dei lavoratori a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2002, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice.

Si precisa che, non possono essere considerati soci di capitale, quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazioni contro gli infortuni nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. Tra il personale addetto all'attività va compreso anche quello utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.196 (lavoro interinale). Il personale distaccato va computato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, nella **prima colonna**, il numero dei lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno e, nella **seconda colonna**, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **rigo A02**, nella **prima colonna**, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo parziale e, nella **seconda colonna**, il numero complessivo delle giornate retribuite, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2003 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, nella **prima colonna**, il numero degli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, e, nella **seconda colonna**, il numero complessivo delle giornate retribuite determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibili dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **rigo A04**, nella **prima colonna**, il numero degli assunti con contratto di formazione e lavoro, dei dipendenti con contratto a termine e dei lavoranti a domicilio e, nella **seconda colonna**, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002. Si precisa che in tale rigo vanno indicati anche i lavoratori impegnati in base ai piani di inserimento professionale;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis) del TUIR, che al 31 dicembre 2002 prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del questionario;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis) del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che al 31 dicembre 2002 prestano la loro attività nell'impresa interessata alla compilazione del questionario;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali sono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A9**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del questionario;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del questionario. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del questionario;
- nei **righi** da **A7** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da un apporto lavorativo effettivo nell'attività svolta dalla società e non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A1.

4. QUADRO B - UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni concernenti le unità locali e gli spazi che, a qualsiasi titolo, sono utilizzate per l'esercizio dell'attività. Le unità locali e gli spazi da indicare sono quelle esistenti alla data del 31 dicembre 2002. La superficie deve essere quella effettivamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività; in corrispondenza di **"Progressivo unità locale**, barrando la casella corrispondente, il numero progressivo attribuito all'unità locale di cui sono indicati i dati;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze impegnate;
- nel **rigo B04**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del questionario ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;

- nel **rigo B05**, la tipologia dell'attività svolta nell'unità locale presa in considerazione, utilizzando, il **codice 1**, nel caso in cui si tratti di esercizio aperto al pubblico e, **il codice 2**, nel caso in cui si tratti di esercizio non aperto al pubblico perché situato, ad esempio, all'interno di un ospedale, di una casa di cura, ecc.;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati all'esercizio dell'attività;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati a laboratorio di analisi;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati a radiologia e/o diagnostica per immagini;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati ad ambulatori;
- nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati a dialisi;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati a palestre per terapie fisiche;
- nel **rigo B12**, il numero di box utilizzati per terapie fisiche (terapie individuali di tipo strumentale, manipolazioni ecc.);
- nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a sale operatorie;
- nel **rigo B14**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a day-hospital;
- nel **rigo B15**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati ad odontoiatria;
- nel **rigo B16**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati a spogliatoi per la clientela;
- nel **rigo B17**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati all'accesso dei clienti, includendo anche le sale d'attesa;
- nel **rigo B18**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati a magazzino;
- nel **rigo B19**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati ad ufficio/archivio;
- nel **rigo B20**, barrando la relativa casella, se l'attività esercitata nella unità locale è accreditata, anche solo parzialmente, dal SSN;

Caratteristiche organizzative

- nel **rigo B21**, nel caso si tratti di esercizio aperto al pubblico, il numero di giorni di apertura del l'esercizio nel corso della settimana;
- nel **rigo B22**, nel caso si tratti di esercizio aperto al pubblico, l'orario giornaliero di apertura al pubblico, utilizzando il **codice 1**, nel caso in cui esso non sia superiore a quattro ore, il **codice 2**, se è compreso tra le quattro e le otto ore, il **codice 3**, se è superiore alle otto ore;
- nel **rigo B23**, barrando la relativa casella, se l'esercizio è collocato all'interno di case di cura o di centri polifunzionali;

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sugli aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Si fa presente che i dati relativi ai costi sostenuti dovranno essere indicati al lordo dell'Iva indetraibile; nelle altre ipotesi, i costi dovranno essere indicati al netto dell'Iva detraibile.
In particolare, indicare:

- nel **rigo D01**, la percentuale dei ricavi conseguiti per prestazioni effettuate in regime di accreditamento, anche provvisorio, con il SSN in rapporto ai ricavi complessivi. La percentuale deve essere calcolata tenendo conto anche della quota relativa al ticket;
- nel **rigo D02**, la percentuale dei ricavi conseguiti per prestazioni effettuate in regime non di accreditamento con il SSN in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate nei righi da D01 a D02 deve risultare pari a 100;

Tipologia dell'attività

- nei **righi** da **D03** a **D26**, per ciascuna tipologia di attività individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate nei righi da D03 a D26 deve risultare pari a 100;

Consumi

- nei **righi** da **D27** a **D32**, per ciascuna tipologia di materiali individuata, il costo sostenuto per l'acquisto dei materiali nel corso dell'anno;
- nel **rigo D33**, le spese sostenute nel corso dell'anno per l'acquisto di sostanze farmacologicamente attive finalizzate all'uso diagnostico e/o clinico;

Area di specializzazione

- nei **righi** da **D34** a **D66**, barrando le corrispondenti caselle, per ciascuna area di specializzazione elencata, nella **prima colonna**, se le prestazioni vengono effettuate con l'utilizzo di apparecchiature, nella **seconda colonna** se le prestazioni non vengono effettuate con l'utilizzo di apparecchiature; per ciascuna area di specializzazione elencata è possibile barrare entrambe le caselle;

Valore delle prestazioni erogate a carico del SSN (incluso il ticket)

- nei **righi** da **D67** a **D73**, per ciascuna tipologia di prestazione individuata, nella **prima colonna,** il valore contabile complessivo iscritto in bilancio delle prestazioni erogate a carico del SSN e, nella **seconda colonna**, il valore complessivo delle prestazioni erogate a carico del SSN a tariffa intera nominale, senza tener conto di una eventuale modulazione, regressione o abbattimento tariffario;

Tipologia di clientela (solo per le prestazioni effettuate non in regime di accreditamento con il SSN)

- nei **righi** da **D74** a **D78,** per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti da prestazioni effettuate non in regime di accreditamento con il SSN.

Il totale delle percentuale indicate nei righi da D74 a D78 deve risultare pari a 100.

- nel **rigo D79**, barrando la relativa casella, se l'impresa interessata alla compilazione del questionario ha stipulato convenzioni con mutue private, assicurazioni, associazioni, aziende, Cral, enti pubblici esclusi quelli appartenenti al SSN, ecc.;
- nel **rigo D80**, l'ammontare dei corrispettivi dovuti da terzi per l'utilizzo della struttura;
- nel **rigo D81**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività di medicina del lavoro, in rapporto ai ricavi complessivi;

Addetti all'attività

- nei **righi** da **D82** a **D93**, con riferimento agli addetti all'attività distinti per mansioni e figure professionali, nella **prima colonna**, il numero degli addetti che non sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che effettuano prestazioni occasionali. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un tecnico di laboratorio ha prestato servizio per due mesi ed un altro per altri cinque mesi, andrà indicato, nel rigo D90, il numero due. Devono essere conteggiati una sola volta i soggetti per i quali sono stati stipulati più contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo d'imposta considerato; nella **seconda colonna**, il numero degli addetti all'attività titolari di rapporto di lavoro dipendente e, **nella terza colonna**, il numero delle giornate loro retribuite.

Per gli addetti che svolgono più mansioni, indicare quella svolta prevalentemente;

- **nel rigo D94**, la qualifica professionale posseduta da Direttore sanitario secondo la seguente codifica:
  1 : medico
  2 : biologo
  3 : chimico
  4 : altro

Altri elementi specifici

- nel **rigo D95**, l'ammontare delle spese sostenute per i collaboratori coordinati e continuativi;
- nel **rigo D96**, l'ammontare dei compensi corrisposti a professionisti che operano con partita IVA per prestazioni direttamente afferenti l'attività (ad es. i compensi corrisposti a liberi professionisti che effettuano prestazioni ambulatoriali specialistiche);
- nel **rigo D97**, l'ammontare delle spese sostenute per esami effettuati da altri laboratori (c.d. service);
- nel **rigo D98**, l'ammontare delle spese sostenute per lo smaltimento di rifiuti speciali;
  nel **rigo D99**, l'ammontare delle spese sostenute per servizi di pulizia e sterilizzazione svolto da imprese esterne;
- nel **rigo D100**, l'ammontare delle spese sostenute per controlli di qualità radiologica;
  nel **rigo D101**, l'ammontare delle spese sostenute per sorveglianza sanitario-fisica del personale di radiologia;
  nel **rigo D102**, l'ammontare delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 626/94;
- nel **rigo D103**, l'ammontare delle spese sostenute per la formazione continua del personale sanitario (ECM);
  nel **rigo D104**, l'ammontare delle spese sostenute per i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali;
- nel **rigo D105**, l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali;
- nel **rigo D106**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per la manutenzione delle apparecchiature sanitarie;
- nel **rigo D107**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per la verifica esterna di qualità (VEQ);
- nel **rigo D108**, barrando la relativa casella, se il contribuente interessato alla compilazione del questionario ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9000 o VISION 2000;
- nel **rigo D109**, il numero di giorni che mediamente l'impresa interessata alla compilazione del questionario deve attendere per ottenere la liquidazione sui servizi svolti in regime di accreditamento SSN;
- nel **rigo D110**, la percentuale dei ricavi derivante dal pagamento del ticket in rapporto ai ricavi complessivi.

6. BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002.
In particolare, indicare:
- nei **righi** da **E01** ad **E16**, per ciascuna tipologia individuata, con riferimento ai beni di valore superiore a 10.000 euro e fino a 100.000 euro, nella **prima colonna**, il numero complessivo dei beni e, nella **seconda colonna**, il numero dei beni in comodato d'uso e, con riferimento ai beni di valore superiore a 100.000 euro, nella **terza colonna**, il numero complessivo dei beni e, nella **quarta colonna**, il numero dei beni in comodato d'uso;
- nei **righi** da **E17** ad **E27**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni.

7. ELEMENTI CONTABILI

In questo quadro sono richiesti i dati contabili necessari alla elaborazione degli studi di settore. Si tratta sostanzialmente dei medesimi dati forniti ai fini dell'applicazione dei parametri in occasione della compilazione della dichiarazione UNICO 2003 per i redditi del 2002. A fine di rendere più agevole la compilazione del presente quadro sono state predisposte le tabelle di raccordo tra i dati richiesti nel questionario e quelli già forniti nel modello UNICO 2003.
L'impresa che esercita più attività tenendo una contabilità unica deve indicare i dati contabili complessivi, poiché, per esigenze di semplificazione, si è scelto di non obbligare il contribuente, a posteriori, a suddividere i componenti positivi e negativi di reddito in riferimento alle diverse attività svolte.
I contribuenti che, invece, esercitano più attività appartenenti alla medesima categoria reddituale, per le quali è stata tenuta contabilità separata, devono compilare il questionario che si riferisce alla sola attività prevalente e, ai fini della compilazione del quadro degli elementi contabili, devono procedere alla sommatoria dei dati riferibili alle singole attività.
Le quote spettanti ai soci o agli associati con occupazione prevalente nella società o associazione vanno desunte dal quadro RK del modello UNICO 2003 - Società di persone ed equiparate, facendo riferimento alle quote di reddito attribuite ai soci ed agli associati senza tenere conto degli importi convenzionali indicati nell'articolo 3 del Dpcm 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997.
Nel caso in cui la società o associazione abbia conseguito una perdita, il rigo relativo alla predetta quota deve essere lasciato in bianco.

TABELLA DI RACCORDO CON I MODELLI UNICO 2003	
ATTIVITÀ DI IMPRESA	
Elementi contabili	Modello P per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri
M 1	P01
M 2	P02
M 3	P03
M 4	P04
M 5	P05
M 6	P06
M 7	P07
M 8	P08
M 9	P09
M 10	P10
M 11	P15
M 12	P11
M 13	P12
M 14	P14
M 15	P21
M 16	P22
M 17	P18
M 18	P19
M 19	P20
M 20	P23
M 21	P24
M 22	P25
M 23	P26 meno importo del campo interno
M 24	P13
M 25	Quote desumibili dal modello UNICO 2003 – Società di Persone ed equiparate – Quadro RK

AGENZIA DELLE ENTRATE

EURO

anno di riferimento 2002
Questionario per gli studi di settore MODELLO SG57

Contribuente non tenuto alla compilazione del questionario ☐

Dati anagrafici e relativi all'attività

Codice Fiscale | Partita IVA | Natura Giuridica

PERSONA FISICA — Cognome | Nome

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA — Denominazione

DOMICILIO FISCALE — Via, Piazza, Numero civico | Telefono prefisso | Numero
C.A.P. | Comune | Prov.

ATTIVITÀ ESERCITATA — Codifica | Descrizione dell'attività esercitata
Variazione codice attività | Cooperativa (1 = utenza; 2 = conferimento lavoro; 3 = conferimento prodotti)

ATTIVITÀ SECONDARIE — Codifica | Incidenza sui ricavi % | Codifica | Incidenza sui ricavi % | Codifica | Incidenza sui ricavi %

Quadro A – Personale addetto all'attività

	PERSONALE	NUMERO	NUMERO GIORNATE RETRIBUITE
A01	Dipendenti a tempo pieno		
A02	Dipendenti a tempo parziale		
A03	Apprendisti		
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio		
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
			PERCENTUALE DI LAVORO PRESTATO
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		%
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		%
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		%
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		%
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		%
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		%
A13	Amministratori non soci		

MODELLO SG57

Quadro B – Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00 **Numero complessivo delle unità locali**

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune	
B02	Provincia (sigla)	
B03	Potenza impegnata	Kw
B04	Anno di apertura	
B05	Unità locale: (1) aperto al pubblico; (2) non aperto al pubblico	
B06	Superficie complessiva destinata all'esercizio dell'attività	Metri quadrati
B07	Superficie destinata a laboratorio di analisi	Metri quadrati
B08	Superficie destinata a radiologia e/o diagnostica per immagini	Metri quadrati
B09	Superficie destinata ad ambulatori	Metri quadrati
B10	Superficie destinata a dialisi	Metri quadrati
B11	Superficie destinata a palestre per terapie fisiche	Metri quadrati
B12	Box per terapie fisiche	Numero
B13	Superficie destinata a sale operatorie	Metri quadrati
B14	Superficie destinata a day-hospital	Metri quadrati
B15	Superficie destinata ad odontoiatria	Metri quadrati
B16	Superficie destinata a spogliatoi per la clientela	Metri quadrati
B17	Superficie destinata all'accesso clienti (incluse sale d'attesa)	Metri quadrati
B18	Superficie destinata a magazzino	Metri quadrati
B19	Superficie destinata a ufficio/archivio	Metri quadrati
B20	Esercizio accreditato (anche in parte) S.S.N.	Barrare la casella
	CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE	
B21	Giorni di apertura al pubblico nella settimana	Numero
B22	Orario giornaliero di apertura al pubblico (1= fino ad 4 ore; 2 = fino a 8 ore; 3 = più di 8 ore)	
B23	Esercizio collocato all'interno di case di cura o centri polifunzionali	Barrare la casella

MODELLO SG57

Quadro D – Elementi specifici dell'attività

		Percentuale sui ricavi
D01	Prestazioni effettuate in regime di accreditamento (anche provvisorio) con il S.S.N. (incluso ticket)	%
D02	Prestazioni effettuate non in regime di accreditamento	%
		1 0 0 %

	TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ (Il totale dei righi da D03 a D26 deve risultare pari a 100)	Percentuale sui ricavi
	Analisi cliniche di laboratorio	
D03	Laboratorio di base (biochimica clinica, ematologia e coagulazione, immunometria, microbiologia)	%
D04	Virologia	%
D05	Genetica	%
D06	Istopatologia	%
D07	Altre attività di laboratorio di analisi cliniche	%
	Radiologia e Diagnostica per immagini	
D08	Radiologia tradizionale	%
D09	Ecografia	%
D10	TAC	%
D11	Risonanza magnetica nucleare	%
D12	Scintigrafia	%
D13	PET	%
D14	Radioterapia	%
	Diagnostica strumentale	
D15	Diagnostica endoscopica (es. esofagoscopia, gastroduodenoscopia, ecc.)	%
D16	Pneumologia (es. spirometria, broncoscopia)	%
D17	Otorinolaringoiatria (es. audiometria, impedenziometria, ecc.)	%
D18	Altre prestazioni di diagnostica strumentale (es. elettrocardiogramma, doppler, angiografia, ecc.)	%
	Terapie fisiche e riabilitative	
D19	Strumentale (es. ionoforesi, elettroterapia, laserterapia)	%
D20	Non strumentale (es. chinesiterapia, massoterapia)	%
D21	Ginnastica correttiva/riabilitativa di gruppo	%
D22	Dialisi	%
D23	Interventi di chirurgia ambulatoriale	%
D24	Altre prestazioni specialistiche e/o diagnostiche (incluse le visite)	%
D25	Analisi chimico-fisiche (alimentari, ambientali, ecc.)	%
D26	Altro	%
		1 0 0 %

(segue)

MODELLO SG57

Quadro D – Elementi specifici dell'attività *(segue)*

CONSUMI

Reagenti per laboratorio di analisi cliniche:

D27	Reagenti per laboratorio di base (biochimica clinica, ematologia e coagulazione, immunometria, microbiologia)	,00
D28	Reagenti per virologia	,00
D29	Reagenti per genetica	,00
D30	Reagenti per istopatologia	,00
	Altri consumi	
D31	Materiale per radiologia e diagnostica per immagini (es. mezzi di contrasto, pellicole radiografiche, sostanze paramagnetiche RMN, ecc.)	,00
D32	Materiale per dialisi	,00
D33	Spese per farmaci	,00

	AREA DI SPECIALIZZAZIONE	**Prestazioni strumentali**	**Prestazioni non strumentali**
D34	Allergologia e immunologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D36	Andrologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D35	Angiologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D37	Cardiologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D38	Chirurgia generale	Barrare la casella	Barrare la casella
D39	Chirurgia plastica	Barrare la casella	Barrare la casella
D40	Dermatologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D41	Diabetologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D42	Dietologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D43	Ematologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D44	Endocrinologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D45	Fisiatria e riabilitazione	Barrare la casella	Barrare la casella
D46	Gastroenterologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D47	Medicina interna	Barrare la casella	Barrare la casella
D48	Medicina "alternativa" (omeopatia, agopuntura, ecc.)	Barrare la casella	Barrare la casella
D49	Medicina del lavoro	Barrare la casella	Barrare la casella
D50	Medicina dello sport	Barrare la casella	Barrare la casella
D51	Medicina legale e delle assicurazioni	Barrare la casella	Barrare la casella
D52	Medicina nucleare	Barrare la casella	Barrare la casella
D53	Nefrologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D54	Neurologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D55	Oculistica	Barrare la casella	Barrare la casella
D56	Odontoiatria	Barrare la casella	Barrare la casella
D57	Oncologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D58	Ortopedia	Barrare la casella	Barrare la casella
D59	Ostetricia e ginecologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D60	Otorinolaringoiatria	Barrare la casella	Barrare la casella

(segue)

MODELLO SG57

Quadro D – Elementi specifici dell'attività *(segue)*

		Prestazioni strumentali	Prestazioni non strumentali
D61	Pediatria	Barrare la casella	Barrare la casella
D62	Pneumologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D63	Psichiatria	Barrare la casella	Barrare la casella
D64	Radiologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D65	Reumatologia	Barrare la casella	Barrare la casella
D66	Urologia	Barrare la casella	Barrare la casella

	VALORE DELLE PRESTAZIONI EROGATE A CARICO DEL SSN (incluso il ticket)	Valore contabile	Valore a tariffa intera nominale
D67	- Analisi di laboratorio	,00	,00
D68	- Radiologia e diagnostica per immagini	,00	,00
D69	- Medicina nucleare	,00	,00
D70	- Radioterapia	,00	,00
D71	- Dialisi	,00	,00
D72	- Medicina fisica e riabilitazione	,00	,00
D73	- Altre prestazioni specialistiche (incluse le visite e la chirurgia ambulatoriale)	,00	,00

	TIPOLOGIA DI CLIENTELA (SOLO PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NON IN REGIME DI ACCREDITAMENTO CON IL S.S.N.)	Percentuale sui ricavi
D74	- Privati	%
D75	- Laboratori di analisi cliniche e centri diagnostici	%
D76	- Altre strutture sanitarie: case di cura, ambulatori, cliniche, ecc.	%
D77	- Altre imprese e società	%
D78	- Altri soggetti	%
		1 0 0 %

D79	Convenzioni con mutue private, assicurazioni, associazioni, aziende, CRAL, enti pubblici esclusi quelli appartenenti al S.S.N., ecc.	Barrare la casella
D80	Corrispettivi dovuti da terzi per l'utilizzo della struttura	,00
D81	Ricavi derivanti da attività di medicina del lavoro	%

(segue)

MODELLO SG57

Quadro D – Elementi specifici dell'attività *(segue)*

	ADDETTI ALL'ATTIVITÀ	NON DIPENDENTI	DIPENDENTI	
		Numero	Numero	N. giornate retribuite
D82	Biologi			
D83	Chimici			
D84	Radiologi			
D85	Fisiatri			
D86	Altri medici specialisti			
D87	Medici non specializzati			
D88	Fisioterapisti e massofisioterapisti			
D89	Infermieri			
D90	Tecnici di laboratorio			
D91	Tecnici di radiologia			
D92	Altro personale sanitario			
D93	Personale amministrativo e di segreteria			
D94	Direttore sanitario (1 = medico; 2 = biologo; 3 = chimico; 4 = altro)			

	ALTRI ELEMENTI SPECIFICI	VALORE
D95	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	,00
D96	Compensi corrisposti a professionisti che operano con partita IVA per prestazioni direttamente afferenti l'attività	,00
D97	Spese per esami effettuati da altri laboratori (service)	,00
D98	Spese per smaltimento rifiuti speciali	,00
D99	Spese per servizi esterni di pulizia e sterilizzazione	,00
D100	Spese per controlli di qualità radiologica	,00
D101	Spese per sorveglianza sanitaria-fisica del personale di radiologia	,00
D102	Spese per sorveglianza sanitaria (D.Lgs 626/94)	,00
D103	Spese per formazione continua del personale sanitario (ECM)	,00
D104	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
D105	Quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali	,00
D106	Ammontare delle spese sostenute per la manutenzione delle apparecchiature sanitarie	,00
D107	Ammontare delle spese sostenute per la verifica esterna di qualità (VEQ)	,00
D108	Certificazione di qualità ISO 9000 o VISION 2000	Barrare la casella
D109	Numero medio di giorni di attesa della liquidazione sui servizi in regime di accreditamento S.S.N.	
D110	Ricavi provenienti da ticket	%

MODELLO SG57

Quadro E – Beni strumentali

		oltre 10.000 euro fino 100.000 euro		oltre 100.000 euro	
	Analisi cliniche di laboratorio	Numero	di cui in comodato d'uso	Numero	di cui in comodato d'uso
E01	Laboratorio di base (biochimica clinica, ematologia e coagulazione, immunometria, microbiologia)				
E02	Virologia				
E03	Genetica				
E04	Istopatologia				
E05	Altre attività di laboratorio di analisi cliniche				
	Radiologia e diagnostica per immagini				
E06	Acceleratori lineari				
E07	Apparecchi radiologici tradizionali				
E08	Contatori e rilevatori di radiazioni				
E09	Densitometri DEXA				
E10	Ecografi				
E11	Gamma camera per scintigrafia				
E12	Mammografi				
E13	Ortopantomografi				
E14	RMN				
E15	TC				
E16	Tomografi PET				

	Terapie fisiche e riabilitative:	Numero
E17	Cyclettes	
E18	Tapis roulants	
E19	Idromassaggi	
E20	Macchine per elettroterapia, radar e/o ultrasuoni	
E21	Macchine per ginnastica passiva	
E22	Macchine per laserterapia	
E23	Macchine per trazioni cervicali/lombari	
E24	Magneto	
E25	Piscina per idrochinesi	
E26	Altre apparecchiature per terapie fisiche e riabilitative (es. ipertermia)	
E27	Macchine per dialisi	

MODELLO SG57

Quadro M – Elementi contabili

M1	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
M2	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
M3	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
M4	di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
M5	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
M6	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
M7	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
M8	di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
M9	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
M10	Costo per la produzione di servizi	,00
M11	Valore dei beni strumentali	,00
M12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
M13	Spese per acquisti di servizi	,00
M14	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro	,00
M15	Quote di ammortamento anticipato	,00
M16	Quote di ammortamento accelerato	,00
M17	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
M18	di cui per ammortamento del valore di avviamento	,00
M19	di cui per ammortamento di immobili	,00
M20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
M21	di cui per oneri finanziari	,00
M22	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 53 del TUIR	,00
M23	Altri proventi considerati ricavi esclusi quelli di cui all'art. 53, comma 1, lettere *c)* e *d)* del TUIR	,00
M24	Quote spettanti ai collaboratori familiari e al coniuge dell'azienda coniugale	,00
M25	Quote spettanti ai soci con occupazione prevalente nell'impresa	,00

AGENZIA DELLE ENTRATE

QUESTIONARIO PER L'EVOLUZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

MODELLO ESK02

Codice attività

74.20.F Studi di ingegneria

PREMESSA

Il presente questionario è finalizzato alla raccolta degli elementi necessari per l'evoluzione di studi di settore già in vigore. I dati contenuti nelle risposte sono indispensabili per integrare la base informativa costituita a seguito dell'invio dei primi questionari e dei modelli costituenti parte integrante delle dichiarazioni Unico presentate dai contribuenti durante i periodi d'imposta di applicazione dello studio oggetto di evoluzione. Tali dati non saranno in alcun modo presi a base della normale attività di accertamento né trasmessi ad altri uffici pubblici.

Con le predette informazioni sarà possibile elaborare una versione più aggiornata dello studio in grado di cogliere le modificazioni intervenute nel comparto economico di riferimento ed il relativo impatto sugli operatori interessati.

Com'è noto, gli studi di settore costituiscono un sistema utile per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi delle singole attività economiche, realizzato tramite la raccolta sistematica non solo di dati di carattere fiscale ma anche di numerosi altri elementi che caratterizzano l'attività e il suo contesto economico. Con questo sistema, adottato con il pieno consenso delle associazioni di categoria, l'Amministrazione finanziaria si è avviata su una nuova strada basata sulla trasparenza e sul confronto.

Una volta approvati, gli studi sono destinati a rimanere come riferimento costante ma, poiché sono inseriti in un sistema caratterizzato dalla dinamicità degli accadimenti economici, assume un ruolo importante l'attività di aggiornamento ed affinamento. La predetta attività consente di tener conto delle variazioni che sono intervenute successivamente all'approvazione dello studio originario e che hanno potuto riguardare i prodotti, il processo di trasformazione o commercializzazione, il mercato, ecc., dando luogo a interventi di "evoluzione".

Si parla di "evoluzione" poiché l'intervento a cui è interessato uno studio già validato non si limita alla riconsiderazione di alcuni aspetti o determinate funzionalità, ma coinvolge l'intero impianto costruttivo, fino a ridisegnare uno studio nuovo, innovativo rispetto alla versione precedente.

In questa ottica è indispensabile disporre dei dati che caratterizzano gli aspetti economici interessati dalle trasformazioni.

Il questionario è stato predisposto tenendo conto delle informazioni strettamente necessarie all'attività di evoluzione. Per quanto è stato possibile, non sono stati richiesti i dati già in possesso o altrimenti reperibili da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Una volta elaborata, anche la versione evoluta dello studio di settore sarà presentata, per il relativo parere, alla Commissione degli esperti, di cui all'art. 10 della legge n. 146 del 1998, nella quale sono rappresentate le associazioni di categoria, gli ordini e le associazioni professionali.

ATTENZIONE

Lo studio attualmente in vigore, oggetto di evoluzione, è applicabile fino alla approvazione della nuova versione.

1. CONTRIBUENTI TENUTI ALLA TRASMISSIONE DEL QUESTIONARIO

Sono tenuti alla trasmissione del questionario, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato, i contribuenti che hanno dichiarato nel periodo d'imposta 2002 (modello Unico 2003) ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) in vigore fino al 31 dicembre 2003, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera c), – cessione di azioni, quote di partecipazione in società, obbligazioni, ecc. – ovvero compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 50, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) in vigore fino al 31 dicembre 2003, per un importo non superiore a euro 5.164.569.

Il presente questionario deve essere trasmesso anche dai soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

La collaborazione dei contribuenti alla compilazione del questionario è fondamentale per implementare la base informativa necessaria alla evoluzione degli studi di settore. Per evitare che l'inadempienza di alcuni contribuenti possa determinare anomalie nella elaborazione dei dati, l'Amministrazione finanziaria potrà acquisire direttamente presso il contribuente i dati richiesti nei questionari che non sono stati restituiti entro i termini previsti o per verificare la veridicità dei dati indicati nei questionari restituiti.

Ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione e sui termini di restituzione dei questionari possono essere reperite collegandosi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE

I questionari sono inviati a domicilio dei contribuenti risultante dagli ultimi dati disponibili all'Amministrazione finanziaria.

I contribuenti che svolgono una delle attività interessate dal questionario sono tenuti alla presentazione di quest'ultimo anche se non lo hanno ricevuto. In tal caso, i contribuenti avranno cura di procurarsi autonomamente il questionario. È possibile reperire il questionario sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. Il questionario è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è possibile utilizzare fotocopie per la presentazione all'intermediario per l'invio telematico.

Ai contribuenti che esercitano attività diverse, per ciascuna delle quali è stata tenuta contabilità separata, è inviato il questionario che si riferisce alla sola attività prevalente in base ai dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti sono obbligati all'invio del solo questionario che si riferisce alla sola attività prevalente.

Se l'attività esercitata in modo prevalente nel 2002 è diversa da quella cui si riferisce il questionario inviato, il contribuente non è obbligato ad alcun adempimento in ordine al questionario che gli è stato trasmesso dall'Amministrazione finanziaria.

2. CONTRIBUENTI NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL QUESTIONARIO

Non sono tenuti alla restituzione del questionario i soggetti che nel periodo d'imposta 2002 sono stati interessati da una delle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore.

Tuttavia, detti contribuenti potranno chiarire i motivi per i quali non hanno inviato lo stesso nel momento in cui l'Amministrazione finanziaria dovesse richiedere loro i dati e, qualora lo ritengano opportuno, possono segnalare di essere nelle condizioni di esonero con le modalità indicate nel paragrafo 1 delle istruzioni per la compilazione.

I contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari non sono tenuti alla compilazione del questionario.

3. COME SI COMPILA IL QUESTIONARIO

La compilazione del questionario va effettuata con la massima attenzione in quanto eventuali errori potrebbero determinare anomalie nell'aggiornamento della base informativa che si intende realizzare utilizzando i dati forniti dai contribuenti.

Il questionario è stato predisposto per la generalità dei contribuenti che svolgono l'attività o le attività oggetto di analisi. Conseguentemente, alcune delle richieste in esso contenute potrebbero non riguardare alcuni contribuenti i quali dovranno, quindi, lasciare in bianco i campi del questionario che non li interessano.

I dati richiesti, in particolare quelli espressi in percentuale, avendo carattere statistico, possono essere forniti con una approssimazione che non stravolga la natura della rilevazione effettuata.

Nei questionari non vanno indicati importi con i decimali, neanche per i dati espressi in percentuale.

Per semplificare la compilazione, sul questionario sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

4. COME SI PRESENTA IL QUESTIONARIO

Dopo la compilazione, il questionario deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica.

4.1 Come si effettua la trasmissione telematica dei questionari

Il questionario deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il **20 maggio 2004**.

Per i contribuenti residenti nella provincia di Bolzano il termine per la trasmissione telematica è fissato al **31 maggio 2004**.

I contribuenti possono effettuare la trasmissione telematica dei dati:

- direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet utilizzato per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
- rivolgendosi agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/98.

Si ricorda che la trasmissione telematica, oltre a facilitare le operazioni di acquisizione dei dati, consente di ottenere i seguenti vantaggi:

- un'attestazione dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta ricezione del questionario;
- il minor numero di errori poiché si evitano quelli derivanti dall'acquisizione dei dati dal modello cartaceo;
- la possibilità di verificare la correttezza formale dei dati, utilizzando gli appositi programmi di controllo resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO EVOLUZIONE ESK02

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il questionario va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2002. I contribuenti non tenuti alla presentazione del questionario, come indicato nel paragrafo 2 delle istruzioni generali, possono restituire il questionario stesso compilando solo il quadro "Dati anagrafici e relativi all'attività" (con esclusione delle ultime due righe) e barrando l'apposita casella in alto a destra.

Il questionario è così composto:

- dati anagrafici e relativi all'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali.

Si fa presente che qualora siano richiesti dati suscettibili di variazione nel corso dell'anno e non sia disposto diversamente nelle istruzioni, si deve far riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre 2002.

2. NUOVI CODICI DI ATTIVITÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2004 (ATECOFIN 2004)

L'Istituto Nazionale di Statistica ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2002, da utilizzare nelle rilevazioni statistiche, che costituisce la versione nazionale della classificazione definita in ambito europeo ed approvata con Regolamento n. 29/2002 della Commissione Europea.

L'Agenzia delle Entrate ha definito una sottoclassificazione delle attività economiche ATECO 2002, funzionale alle proprie finalità istituzionali, che ha lo scopo di consentire anche una più puntuale applicazione degli studi di settore.

Pertanto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003 è stata approvata la nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata **ATECOFIN 2004.**

Tale nuova classificazione deve essere utilizzata con riferimento al codice di attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004, ed in ogni altro adempimento posto in essere con l'Agenzia delle Entrate che ne richieda l'indicazione. La modifica del codice dell'attività economica, derivante da l'applicazione della nuova tabella ATECOFIN 2004, non comporta l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La tabella ATECOFIN 2004 è resa disponibile in formato elettronico anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. In particolare, per agevolare i contribuenti nella corretta individuazione del proprio codice attività, è disponibile, sullo stesso sito Internet, una tabella di raccordo tra la classificazione prevista dalla previgente ATECOFIN 1993 e la nuova ATECOFIN 2004.

3. DATI ANAGRAFICI E RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

In questo quadro vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici o la denominazione, il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione del questionario, l'attività esercitata e le eventuali altre attività. Il campo relativo alla natura giuridica va compilato soltanto dai soggetti diversi dalle persone fisiche, riportandovi lo stesso codice che è stato indicato nel modello di dichiarazione dei redditi Unico 2003 – Società di persone ed equiparate, Unico 2003 – Enti non commerciali ed equiparati.

3.1 Attività esercitata

Il questionario può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti che svolgono come attività prevalente, anche in più strutture, quella di "Studi di ingegneria" – codice di attività **74.20.F** (corrispondente al codice 74.20.2 della previgente classificazione ATECOFIN 1993).

Per attività prevalente s'intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei compensi percepiti nel 2002.

3.2 Altre attività

In questa sezione, va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente:

- svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
- sia pensionato;
- svolga anche altre attività professionali e/o d'impresa.

In caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente a tempo parziale va indicato, inoltre, il numero delle ore settimanali di lavoro prestato.

3.3 Iscrizione ad albi ed inizio attività

In questa sezione va indicato:

- l'anno di iscrizione all'albo professionale; l'anno in cui il professionista ha effettivamente iniziato l'attività a prescindere dall'eventuale iscrizione all'albo professionale;
- il numero di anni durante i quali è stata eventualmente interrotta l'attività. Si considerano pari a un anno le frazioni di esso superiori a sei mesi.

I dati riguardanti l'anno di inizio dell'attività e quello di interruzione della stessa devono essere forniti facendo riferimento alle relative dichiarazioni di inizio o cessazione dell'attività comunicate all'Amministrazione Finanziaria.

Le ultime due sezioni non vanno compilate qualora il presente questionario sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

4. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

Modalità organizzativa

- nei **righi** da **D01** a **D03**, barrando la relativa casella, la modalità organizzativa con cui il contribuente esercita la propria attività. Si precisa che:
  - per "Studio in condivisione con altri professionisti", si intende la situazione in cui il professionista esercita la propria attività utilizzando uno studio in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute, senza essere legati da un rapporto di associazione;
  - per "Attività svolta presso altri studi di ingegneria", si intende la situazione in cui il professionista, esercita la propria attività esclusivamente presso altri studi di ingegneria cui fattura prevalentemente le proprie prestazioni professionali;

Tipologia dell'attività

- nei **righi** da **D04** a **D22**, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata:
  - nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni effettuate o degli incarichi svolti, nel 2002 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2002;
  - nella **seconda colonna,** la percentuale dei compensi derivanti dalle prestazioni o dagli incarichi indicati nella prima colonna, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2002. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Aree specialistiche

- nei **righi** da **D23** a **D41**, la percentuale dei compensi derivanti da ciascuna area specialistica di attività in rapporto a quelli complessivamente percepiti nell'anno. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

- nei **righi** da **D42** a **D51**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto al totale dei compensi complessivamente percepiti nel l'anno.

  Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Numerosità dei committenti

– nel **rigo D52**, il numero dei committenti per conto dei quali il professionista ha svolto incarichi nel corso del 2002, riportando nell'apposita casella il codice 1, nel caso in cui tale numero sia pari ad 1; il codice 2, qualora sia compreso tra 2 e 5 ed il codice 3, se è superiore a 5;
– nel **rigo D53**, la percentuale dei compensi percepiti dal committente principale in rapporto ai compensi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Area di svolgimento dell'attività

nei **righi** da **D54** a **D58**, facendo riferimento al luogo in cui viene materialmente espletato l'incarico professionale, rispettivamente:
– nel **rigo D54**, la percentuale dei compensi derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'ambito del territorio del comune in cui è situato lo studio presso il quale viene abitualmente esercitata la professione;
nel **rigo D55**, la percentuale dei compensi derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'ambito del territorio della provincia (in altri comuni, diversi da quello di cui al rigo D54) in cui è situato lo studio presso il quale viene abitualmente esercitata la professione;
– nel **rigo D56**, la percentuale dei compensi derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'ambito del territorio della regione (in altre province, diverse da quelle di cui al rigo D55) in cui è situato lo studio presso il quale viene abitualmente esercitata la professione;
– nel **rigo D57**, la percentuale dei compensi derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'ambito di altre regioni;
– nel **rigo D58**, la percentuale dei compensi derivanti dallo svolgimento dell'attività in ambito internazionale (ivi compresa l'U.E.).

Il totale delle percentuali indicate nei righi da D54 a D58 deve risultare pari a 100;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D59**, l'ammontare delle spese sostenute per servizi di stampa, includendo quelle relative a servizi di plotteraggio ed eliografie. In questo rigo non vanno indicate le spese di copisteria e fotocopie;
– nel **rigo D60**, le spese per l'acquisto di riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. sostenute dal professionista, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 50, comma 5, del TUIR in vigore fino al 31/12/03;
– nel **rigo D61**, le spese per l'aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, sostenute dal professionista per se stesso o per il personale addetto all'attività, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 50, comma 5, del TUIR in vigore fino al 31/12/03;
– nei **righi D62** e **D63**, rispettivamente, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione e riparazione delle apparecchiature tecniche e quelle per la manutenzione e l'aggiornamento del software;
– nel **rigo D64**, il valore complessivo al 31 dicembre 2002, dei beni strumentali di proprietà al netto delle quote di ammortamento dedotte sino alla predetta data. Si precisa che nella determinazione del valore dei beni non si deve tener conto degli immobili e che le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare, vanno computate nella misura del 50%;
– nel **rigo D65**, il valore degli autoveicoli, degli automezzi e dei motocicli utilizzati per l'attività. Per la compilazione del presente rigo va considerato il valore di detti veicoli compreso nel valore dei beni strumentali indicato al rigo G01 del quadro G, elementi contabili, del modello SK02U, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, facente parte integrante della dichiarazione dei redditi Unico 2003.
Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta, avendo riguardo alle disposizioni previste dal Tuir.
Pertanto, ad esempio, le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D66**, barrando l'apposita casella, se il professionista effettua attività di docente universitario in materie riguardanti l'attività professionale, anche in qualità di lavoratore dipendente;
– nel **rigo D67**, barrando l'apposita casella, se il professionista effettua attività di docente non universitario, in materie riguardanti l'attività professionale, anche in qualità di lavoratore dipendente.
– nel **rigo D68**, con riferimento al personale che svolge prevalentemente mansioni di segreteria e/o amministrative:
  • nel **primo campo**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c - bis), del TUIR, in vigore fino al 31/12/03 che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente nello studio;
  • nel **secondo campo**, il totale dei compensi corrisposti nel 2002. Per l'individuazione dei compensi da indicare in tale rigo si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti all'attività di segreteria e/o amministrativo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data del 31 dicembre 2002. Ad esempio se una segretaria ha collaborato nello studio per due mesi ed un'altra segretaria per altri cinque mesi, in tale colonna andrà indicato il totale dei compensi corrisposti alle due segretarie;
  • nel **terzo campo**, a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2002, del rapporto di lavoro, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno e degli assunti con contratto di formazione e lavoro, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002, nonché il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, anche assunti con contratto di formazione e lavoro, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2003 semplificato. In tale campo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine;
  • nel **quarto campo**, le spese sostenute per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni di segreteria e/o amministrativo.

5. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2002. In particolare indicare:

Hardware

– nei **righi** da **E01** a **E03**, per ciascuna delle tipologie individuate, il numero dei beni strumentali. Si precisa che per workstation si intende un computer ad elevate prestazioni e cui componenti hardware sono appositamente progettate per gestire applicazioni grafiche ad alta risoluzione;
– nei **righi** da **E04** a **E05**, per ciascuna fascia di valore individuata, il numero dei plotter;

Software

– nel **rigo E06**, il numero delle licenze CAD.

AGENZIA DELLE ENTRATE

EURO

anno di riferimento 2002
Questionario per l'evoluzione
degli studi di settore

MODELLO ESK02

Contribuente non tenuto alla compilazione del questionario ☐

Dati anagrafici e relativi all'attività

Codice Fiscale | Partita IVA | Natura Giuridica

PERSONA FISICA — Cognome | Nome

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA — Denominazione

DOMICILIO FISCALE (INDIRIZZO COMPLETO) — Via, Piazza, Numero civico | Telefono prefisso | Numero | C.A.P. | Comune | Prov.

ATTIVITÀ ESERCITATA — Codifica | Descrizione dell'attività esercitata

ALTRE ATTIVITÀ — Lavoro dipendente a tempo pieno | Lavoro dipendente a tempo parziale/Per ore settimanali | Pensionato | Altre attività professionali e/o di impresa

ALTRI DATI — Anno di iscrizione ad albi professionali | Anno di inizio attività | Anni di interruzione dell'attività (numero)

MODELLO SK02

Quadro D – Elementi specifici dell'attività

	MODALITÀ ORGANIZZATIVA		
D01	Studio indipendente		barrare la casella
D02	Studio in condivisione con altri professionisti		barrare la casella
D03	Attività svolta per altri studi di ingegneria		barrare la casella
	TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ	**Numero incarichi**	**Compensi**
	Progettazione di opere pubbliche		
D04	– preliminare		%
D05	– definitiva		%
D06	– esecutiva		%
	Progettazione in ambiti diversi dalle opere pubbliche		
D07	– preliminare		%
D08	– definitiva ed esecutiva		%
D09	Direzione, assistenza e contabilità lavori		%
D10	Calcolo strutturale		%
D11	Studi di fattibilità		%
D12	Rilievi topografici		%
D13	Collaudi		%
D14	Perizie di stima		%
D15	Consulenza Tecnica d'Ufficio		%
D16	Attività di contenzioso e consulenza tecnica di parte		%
D17	Arbitrati		%
D18	Attività di consulenza (direzionale, informatica, qualità, sicurezza)		%
D19	Fascicolo del fabbricato		%
D20	Redazione piani di sicurezza		%
D21	Coordinamento piani di sicurezza		%
D22	Altre attività		%
			1 0 0 %

(segue)

MODELLO SK02

Quadro D – Elementi specifici dell'attività *(segue)*

AREE SPECIALISTICHE		Compensi
D23	Edile	%
D24	Elettronica	%
D25	Elettrotecnica	%
D26	Trasporti	%
D27	Idraulica	%
D28	Impiantistica	%
D29	Meccanica	%
D30	Informatica	%
D31	Ambiente e territorio (compresa l'urbanistica)	%
D32	Nucleare	%
D33	Cantieristica navale	%
D34	Biomedica	%
D35	Telecomunicazioni	%
D36	Chimica	%
D37	Sicurezza/Antinfortunistica	%
D38	Qualità	%
D39	Acustica	%
D40	Organizzazione aziendale	%
D41	Altre	%
		1 0 0 %

TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA		Compensi
D42	Studi tecnici (ingegneri, architetti, ecc.)	%
D43	Altri esercenti arti e professioni	%
D44	Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni)	%
D45	Altri enti pubblici	%
D46	Imprese di costruzioni	%
D47	Società di ingegneria	%
D48	Altri imprenditori individuali e società di persone	%
D49	Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non	%
D50	Privati	%
D51	Altro	%
		1 0 0 %

(segue)

MODELLO SK02

Quadro D – Elementi specifici dell'attività *(segue)*

NUMEROSITÀ DI COMMITTENTI

D52	Numero di committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)	
D53	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiori a 50%)	%

AREA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

		Compensi
D54	Comune	%
D55	Provincia	%
D56	Regione	%
D57	Altre regioni	%
D58	Estero	%
		1 0 0 %

ELEMENTI CONTABILI SPECIFICI

D59	Spese sostenute per servizi di stampa	,00
D60	Acquisti e abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati	,00
D61	Spese di aggiornamento professionale	,00
D62	Spese per manutenzione e riparazione apparecchiature tecniche	,00
D63	Spese per manutenzione e aggiornamento software	,00
D64	Valore dei beni strumentali al netto delle quote di ammortamento	,00
D65	Valore degli autoveicoli e dei motocicli utilizzati per l'attività	,00

ALTRI ELEMENTI SPECIFICI

D66	Docente universitario	barrare la casella
D67	Docente non universitario	barrare la casella

		Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio		Dipendenti	
		Numero	Spese	Numero giornate retribuite	Spese
D68	Personale di segreteria e/o amministrativo		,00		,00

Quadro E – Beni strumentali

HARDWARE

		Numero
E01	Personal computer	
E02	Di cui in rete locale	
E03	Workstation	
E04	Plotter (costo fino a 4.000 €)	
E05	Plotter (costo oltre 4.000 €)	
E06	**SOFTWARE**	
	Numero di licenze CAD	

04A03049

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria - sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 25 febbraio 2004, prot. n. 2939/04, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della rottura di un disco rigido sul sistema A;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 27 febbraio 2004, prot. n. 173/04;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 23 febbraio 2004 - regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 marzo 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A02949

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 26 febbraio 2004.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 6, commi 9 ed 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la procedura per l'adozione degli statuti e dei regolamenti degli atenei;

Visto l'art. 73 dello statuto d'Ateneo concernente la procedura per le modifiche dello statuto d'Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo, seduta del 27 novembre 2003, con cui è stata approvata la modifica dell'art. 59, comma 3, dello statuto d'Ateneo (dirigenti dell'amministrazione centrale);

Vista la nota prot. n. 115 del 13 febbraio 2004 del M.I.U.R. - Dipartimento per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica, con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dell'art. 59, comma 3, dello statuto d'Ateneo;

Decreta

la modifica dell'art. 59, comma 3, dello statuto dell'Università degli studi di Perugia, evidenziata in corsivo nel testo di seguito riportato:

«Art. 59 *(Dirigenti dell'amministrazione centrale)*. — 1. Ai dirigenti preposti agli uffici dell'amministrazione centrale spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Università verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

2. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, di cui al comma 1, spetta al rettore, su proposta del direttore amministrativo, sentiti i pareri di cui agli articoli 50, comma 2, lettera *r)* e 52, comma 2, lettera *e)*, nel rispetto dei criteri generali e della procedura stabiliti nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e della dirigenza.

3. Il rettore, sentito il direttore amministrativo, in casi di comprovata necessità, può attribuire incarichi temporanei, della durata massima di *cinque anni, a soggetti in possesso* di elevata qualificazione professionale, con contratti di diritto privato, per svolgere funzioni dirigenziali od equiparate.».

Perugia, 26 febbraio 2004

Il rettore: BISTONI

04A03050

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 9 marzo 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato;

Vista la delibera del senato accademico n. 88 del 13 gennaio 2004 con la quale il senato medesimo ha approvato modifiche all'art. 46 dello statuto di Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 16 del 21 gennaio 2004 con la quale il consiglio medesimo ha espresso parere favorevole alla modifica sopracitata;

Vista la nota prot. n. 282 del 4 febbraio 2004, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica di non aver osservazioni da formulare in merito alla modifica di statuto di cui sopra;

Ritenuto necessario prevedere termini abbreviati per l'entrata in vigore della modifica in questione rispetto a quelli previsti dall'art. 52 dello statuto in termini di entrata in vigore del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche.

Art. 2.

1. All'art. 46 «Inizio dell'anno accademico», sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 2 è sostituito dal seguente comma: Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio dell'anno accademico, fatta eccezione per la componente studentesca nei consiglio dei corsi di studio, che entra in carica subito dopo le relative elezioni.

Art. 3.

1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente il nuovo testo dell'art. 16 dello statuto di Ateneo, è il seguente:

«Art. 46 *(Inizio dell'anno accademico)*. — 46.1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° novembre.

46.2. Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio dell'anno accademico, fatta eccezione per la componente studentesca nei consigli dei corsi di studio, che entra in carica subito dopo le relative elezioni.».

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la modifica in esso contenuta entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 9 marzo 2004

p. *Il rettore:* TOMASI TONGIORGI

04A03047

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Croce di bronzo

Con decreto 18 febbraio 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Al Magg. Gen. Salvatore Carrara, nato il 4 giugno 1941 a Messina con la seguente motivazione: «Ufficiale generale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali, ha disimpegnato l'incarico di vice comandante per le operazioni della Kosovo Force (KFOR) impegnata nell'operazione «Joint Guardian» in Kosovo con altissimo senso del dovere e spiccato spirito multinazionale, profondendo le sue migliori energie nell'assolvimento del complesso e delicato incarico. In un contesto di grande instabilità politica e di ordine pubblico caratterizzato da continue violenze interetniche, il magg. gen. Carrara ha svolto un ruolo chiave nell'ambito del comando fornendo un apporto determinante all'assolvimento della missione assegnata. In particolare, sono stati unanimamente apprezzati i risultati conseguiti nelle attività connesse con il rientro dei rifugiati e la straordinaria capacità dimostrata, in qualità di direttore delle operazioni aeree del Kosovo (DOKAO), nella gestione dei complessi rapporti con il contingente russo presente sull'aeroporto di Pristina.

Quale rappresentante dell'autorità nazionale è stato un chiaro punto di riferimento ed ha costantemente svolto una accorta attività a favore e a tutela degli interessi nazionali nell'operazione, in sintonia con gli indirizzi della capitale che ha mantenuto puntualmente informata sugli sviluppi delle molteplici problematiche d'interesse.

Ufficiale carismatico, in un frangente di particolare importanza e visibilità, il magg. gen. Carrara ha dato prova di somma perizia e non comune spirito d'integrazione multinazionale, contribuendo con il proprio operato a conferire prestigio all'Esercito e all'Italia in un contesto internazionale particolarmente complesso». — Pristina (Kosovo), 2 marzo 2000-15 ottobre 2000.

Con decreto 3 aprile 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Al Ten. Col. Jacques Blanc, nato il 23 novembre 1954 a Saigon con la seguente motivazione: «Ufficiale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali ha inciso, in maniera determinante, nell'incarico di ufficiale di collegamento presso Sfor della divisione multinazionale sud-est, nella piena riuscita dei compiti affidati alla divisione nell'ambito dell'operazione «Bosnia». Ha svolto il proprio delicato ed importante compito, operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è sempre dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti.

Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Bosnia-Herzegovina, 23 dicembre 1998-22 aprile 1999.

Con decreto 3 aprile 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Al Ten. Col. Renaud Ancelin, nato il 29 aprile 1958 a Angers con la seguente motivazione: «Ufficiale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali ha inciso, in maniera determinante, nell'incarico di capo del centro operativo della divisione multinazionale sud-est, nella piena riuscita dei compiti affidati alla divisione nell'ambito dell'operazione «Bosnia». Ha svolto il proprio delicato ed importante compito, operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è sempre dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti.

Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Bosnia-Herzegovina, 1° agosto 1998-5 dicembre 1998.

Con decreto 3 aprile 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Al Ten. Col. Philippe Lesimple, nato il 29 settembre 1958 a Saumur con la seguente motivazione: «Ufficiale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali, ha inciso, in maniera determinante, nell'incarico di capo sala operativa della divisione multinazionale sud-est, nella piena riuscita dei compiti affidati alla divisione nell'ambito dell'operazione «Bosnia». Ha svolto il proprio delicato ed importante compito, operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è sempre dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti.

Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Bosnia-Herzegovina, 1° dicembre 1998-31 marzo 1999.

Con decreto 3 aprile 2002, è conferita la seguente ricompensa:

Al ten. col. Dominique Michel, nato il 13 settembre 1951 a Angre, con la seguente motivazione: «Ufficiale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali, ha inciso, in maniera determinante, nell'incarico di ufficiale addetto dell'ufficio G1/G4 della divisione multinazionale sud-est, nella piena riuscita dei compiti affidati alla divisione nell'ambito dell'operazione "Bosnia".

Ha svolto il proprio delicato ed importante compito, operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è sempre dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti.

Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Bosnia-Herzegovina, 1 dicembre 1998-31 marzo 1999.

04A02893-02892-02894-02895-02899

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 marzo 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2276
Yen giapponese	131,17
Corona danese	7,4473
Lira Sterlina	0,66640
Corona svedese	9,2272
Franco svizzero	1,5524
Corona islandese	88,46
Corona norvegese	8,4320
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58610
Corona ceca	33,130
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,90
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6579
Lira maltese	0,4260
Zloty polacco	4,6990
Leu romeno	39977
Tallero sloveno	238,0800
Corona slovacca	40,165
Lira turca	1623143
Dollaro australiano	1,6355
Dollaro canadese	1,6364
Dollaro di Hong Kong	9,5689
Dollaro neozelandese	1,8611
Dollaro di Singapore	2,0738
Won sudcoreano	1419,29
Rand sudafricano	8,0215

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A03246

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Androgel»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 966 del 5 marzo 2004

Specialità medicinale: ANDROGEL.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Besins International 5, rue du Bourg l'Abbè 75003 Parigi.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 bustina di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035865017/M (in base 10), 126JFT (in base 32) - Classe «C»;;

2 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035865029/M (in base 10), 126JG5 (in base 32) - Classe «C»;

7 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035865031/M (in base 10), 126JG7 (in base 32) - Classe «C»;

10 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035865043/M (in base 10), 126JGM (in base 32) - Classe «C»;

14 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035865056/M (in base 10), 126JH0 (in base 32) - Classe «C»;

28 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035865068/M (in base 10), 126JHD (in base 32) - Classe «C»;

30 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035865070/M (in base 10), 126JHG (in base 32) - Classe «C»;

50 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035865082/M (in base 10), 126JHU (in base 32) - Classe «C»;

60 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035865094/M (in base 10), 126JJ6 (in base 32) - Classe «C»;

90 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035865106/M (in base 10), 126JJL (in base 32) - Classe «C»;

100 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035865118/M (in base 10), 126JJY (in base 32) - Classe «C»;

1 bustina di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035865120/M (in base 10), 126JK0 (in base 32) - Classe «C»;

2 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035865132/M (in base 10), 126JKD (in base 32) - Classe «C»;

7 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035865144/M (in base 10), 126JKS (in base 32) - Classe «C»;

10 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035865157/M (in base 10), 126JL5 (in base 32) - Classe «C»;

14 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035865169/M (in base 10), 126JLK (in base 32) - Classe «C»;

28 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035865171/M (in base 10), 126JLM (in base 32) - Classe «C»;

30 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035865183/M in base 10), 126JLZ (in base 32) - Classe «C»;

50 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035865195/M (in base 10), 126JMC (in base 32) - Classe «C»;

60 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035865207/M (in base 10), 126JMR (in base 32) - Classe «C»;

90 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035865219/M (in base 10), 126JN3 (in base 32) - Classe «C»;

100 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035865221/M (in base 10), 126JN5 (in base 32) - Classe «C».

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 1 bustina monodose da 2,5 g e 5 g contiene rispettivamente:

principio attivo: 25 e 50 mg di testosterone;

eccipienti: carbomer 980, isopropile miristato, etanolo 96%, sodio idrossido, acqua depurata.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva del testosterone nell'ipogonadismo maschile dovuto a deficit di testosterone diagnosticato attraverso segni clinici e test biochimici.

Produzione e controllo: Laboratoires Besins International 13, rue Perier 92120 Montrouge - Francia.

Controllo anche presso Laboratoires Simon France 20/22 Rue Charles Paradinas 92110 Clichy/Francia.

Confezionamento: Budelpack Hamont N.V. - Kloechnerstraat, 1 - 3930 Hamont.

Confezionamento e controllo: Pharmatis Z.I. Le Fosse de L'Etang BP 20 - 60190 Estrees-Saint-Denis Francia.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03044

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Testogel»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 967 del 5 marzo 2004

Specialità medicinale: TESTOGEL.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Besins International 5, rue du Bourg l'Abbè 75003 Parigi.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 bustina di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035864014/M (in base 10), 126HGG (in base 32) - Classe «C»;

2 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035864026/M (in base 10), 126HGU (in base 32) - Classe «C»;

7 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035864038/M (in base 10), 126HH6 (in base 32) - Classe «C»;

10 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035864040/M (in base 10), 126HH8 (in base 32) - Classe «C»;

14 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035864053/M (in base 10), 126HHP (in base 32) - Classe «C»;

28 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035864065/M (in base 10), 126HJ1 (in base 32) - Classe «C»;

30 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035864077/M (in base 10), 126HJF (in base 32) - Classe «C»;

50 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035864089/M (in base 10), I26HJT (in base 32) - Classe «C»;

60 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035864091/M (in base 10), 126HJV (in base 32) - Classe «C»;

90 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035864103/M (in base 10), 126HK7 (in base 32) - Classe «C»;

100 bustine di gel da 25 mg - A.I.C. n. 035864115/M (in base 10), 126HKM (in base 32) - Classe «C»;

1 bustina di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035864127/M (in base 10), 126HKZ (in base 32) - Classe «C»;

2 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035864139/M (in base 10), 126HLC (in base 32) - Classe «C»;

7 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035864141/M (in base 10), 126HLF (in base 32) - Classe «C»;

10 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035864154/M (in base 10), 126HLU (in base 32) - Classe «C»;

14 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035864166/M (in base 10), 126HM6 (in base 32) - Classe «C»;

28 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035864178/M (in base 10), 126HML (in base 32) - Classe «C»;

30 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035864180/M (in base 10) 126HMN (in base 32) Classe «C»;

50 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035864192/M (in base 10), 126HN0 (in base 32) - Classe «C»;

60 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035864204/M (in base 10), 126HND (in base 32) - Classe «C»;

90 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035864216/M (in base 10), 126HNS (in base 32) - Classe «C»;

100 bustine di gel da 50 mg - A.I.C. n. 035864228/M (in base 10), 126HP4 (in base 32) - Classe «C».

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 1 bustina monodose da 2,5 g e 5 g contiene rispettivamente:

principio attivo: 25 e 50 mg di testosterone;

eccipienti: carbomer 980, isopropile miristato, etanolo 96%, sodio idrossido, acqua depurata.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva del testosterone nell'ipogonadismo maschile dovuto a deficit di testosterone diagnosticato attraverso segni clinici e test biochimici.

Produzione e controllo: Laboratoires Besins International 13, rue Perier 92120 Montrouge - Francia.

Controllo anche presso Laboratoires Simon France 20/22 Rue Charles Paradinas 92110 Clichy/Francia.

Confezionamento: Budelpack Hamont N.V. - Kloechnerstraat, 1 - 3930 Hamont.

Confezionamento e controllo: Pharmatis Z.I. Le Fosse de L'Etang BP 20 - 60190 Estrees-Saint-Denis Francia.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03043

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nurosolv»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 968 del 5 marzo 2004

Specialità medicinale: NUROSOLV.

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare International LTD - Thane Road West Nottingham NG23AA UK.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

4 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677018/M (in base 10) 120SUU (in base 32) - Classe «C»;

6 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677020/M (in base 10) 120SUW(in base 32) - Classe «C»;

10 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677032/M (in base 10) 120SV8 (in base 32) - Classe «C»;

12 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677044/M (in base 10) 120SVN (in base 32) - Classe «C»;

20 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677057/M (in base 10) 120SW1 (in base 32) - Classe «C»

24 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677069/M (in base 10) 120SWF (in base 32) - Classe «C»;

30 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677071/M (in base 10) 120SWH (in base 32) - Classe «C»;

36 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677083/M (in base 10) 120SWV (in base 32) - Classe «C»;

40 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677095/M (in base 10) 120SX7 (in base 32) - Classe «C»;

48 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677107/M (in base 10) 120SXM (in base 32) - Classe «C»;

4 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677119/M (in base 10) 120SXZ (in base 32) - Classe «C»;

6 compresse orodispersibili limone in b!ister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677121/M (in base 10) 120SY1 (in base 32) - Classe «C»;

10 compresse orodispersibili limone in blister P.V.C./AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677133/M (in base 10) 120SYF (in base 32) - Classe «C»;

12 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677145/M (in base 10) 120SYT (in base 32) - Classe «C»;

20 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677158/M (in base 10) 120SZ6 (in base 32) - Classe «C»;

24 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677160/M (in base 10) 120SZ8 (in base 32) - Classe «C»;

30 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677172/M (in base 10) 120SZN (in base 32) - Classe «C»;

36 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677184/M (in base 10) 120T00 (in base 32) - Classe «C»;

40 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677196/M (in base 10) 120ST0D (in base 32) - Classe «C»;

48 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/POLIAMIDE/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035677208/M (in base 10) 120ST0S (in base 32) - Classe «C».

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Composizione: 1 compressa orodispersibile contiene:

principio attivo: ibuprofene 200 mg;

eccipienti delle compresse orodispersibili menta: etilcellulosa, biossido di silicio precipitato, ipromellosa, mannitolo, aspartame, caramellosa sodica, magnesio stearato, aroma di menta;

eccipienti delle compresse orodispersibili limone: etilcellulosa, biossido di silicio precipitato, ipromellosa, mannitolo, aspartame, caramellosa sodica, magnesio stearato, aroma di limone.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Indicazioni terapeutche: sintomatologie dolorose lievi o moderate quali mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, febbre.

Produzione e controllo: Ethypharm lndustries Z.I. De Saint Arnoult 28170 Chateauneuf Thymerais Francia.

Ulteriori responsabili del confezionamento:

BCM Ltd 1 Thane Road Nottingham NG 2 3AA (UK);

Brecon Pharmaceuticals Ltd Pharos House Wye Valley Business Park Hay-on-Wye HR3 PG (UK);

Budelpack Rhymney Ltd Heads of the Valley Industrial Estate Rhymney Gwent NP22 5RL (UK);

Boots Healthcare International Thane Road West Nottingham NG23AA(UK).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03042

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepisolver con adrenalina»

Estratto decreto NCR n. 110 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MEPISOLVER CON ADRENALINA, anche nelle forme e confezioni: «20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml, «20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml, «10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml, «10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml.

Titolare A.I.C.: Solver-Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Giuseppe Revere, 16 - c.a.p. 20123, Italia, codice fiscale n. 07174650635.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 033812153 (in base 10) 107VPT (in base 32);

classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua, strada statale Appia, 46/48 (completa).

Composizione:

1 fiala da 5 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 100 mg; adrenalina bitartrato 45,5 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 32,5 mg; sodio metabisolfito 2,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basa a 5 ml; azoto n.d.

Confezione: «20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 033812165 (in base 10) 107VQ5 (in base 32);

classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua, strada statale Appia, 46/48 (completa).

Composizione:

1 fiala da 10 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 200 mg; adrenalina bitartrato 91 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 65 mg; sodio metabisolfito 5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml; azoto n.d.

Confezione: «10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 033812177 (in base 10) 107VQK (in base 32);

classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua, strada statale Appia, 46/48 (completa).

Composizione:

1 fiala da 5 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 50 mg; adrenalina bitartrato 45,5 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 37,5 mg; sodio metabisolfito 2,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml; azoto n.d.

Confezione: «10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 033812189 (in base 10) 107VQX (in base 32);

classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua, strada statale Appia, 46/48 (completa).

Composizione:

1 fiala da 10 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 100 mg; adrenalina bitartrato 91 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 75 mg; sodio metabisolfito 5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml; azoto n.d.

Indicazioni terapeutiche:

MEPISOLVER con adrenalina è indicata in tutti gli interventi che riguardano:

chirurgia generale (piccola chirurgia);

ostetricia e ginecologia;

urologia;

oculistica (blocco retrobulbare, ecc.);

dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.);

otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.);

ortopedia (riduzione fratture e lussazioni, ecc.);

medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.);

medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.);

MEPISOLVER con adrenalina è indicata inoltre quando è necessario operare in una zona assolutamente ischemica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03048

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepisolver»

Estratto decreto NCR n. 111 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MEPISOLVER, anche nelle forme e confezioni: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml, «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml, «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml, «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Solver-Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Giuseppe Revere, 16, cap 20123, Italia, Codice fiscale n. 07174650635.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 033811151 (in base 10) 107UQH (in base 32);

Classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia n. 46/48 (Completa).

Composizione: 1 fiala da 5 ml contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 50 mg;

eccipienti: sodio cloruro 40 mg; sodio idrossido 0,5N N.D.; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml; azoto n.d.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile «10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 033811163 (in base 10) 107UQV (in base 32);

Classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia n. 46/48 (Completa);

Composizione: 1 fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; sodio idrossido 0,5N N.D.; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml; azoto n.d.

Confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 033811175 (in base 10) 107UR7 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia n. 46/48 (Completa)

Composizione: 1 fiala da 5 ml contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro 35 mg; sodio idrossido 0,5N N.D.; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml; azoto n.d.

Confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 033811187 (in base 10) 107URM (in base 32);

Classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia n. 46/48 (COMPLETA).

Composizione: 1 fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 200 mg;

eccipienti: sodio cloruro 70 mg; sodio idrossido 0,,5N N.D.; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml; azoto n.d.

Indicazioni terapeutiche: Mepisolver è indicata in tutti gli interventi che riguardano:

chirurgia generale (piccola chirurgia);

ostetricia e ginecologia;

urologia;

oculistica (blocco retrobulbare, ecc.);

dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.);

otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.);

ortopedia (riduzione fratture e lussazioni, ecc.);

medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.);

medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03041

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bupisolver con adrenalina»

Estratto decreto NCR n. 112 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BUPISOLVER CON ADRENALINA anche nelle forme e confezioni: «2,5 mg/ml 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml, «2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml, «5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml, «5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Solver-Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Giuseppe Revere, 16, C.a.p. 20123, Italia, codice fiscale n. 07174650635.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 033810159 (in base 10) 107TRH (in base 32);

Classe: C;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia 46/48 (Completa).

Composizione: 1 fiala da 5 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 12,5 mg; adrenalina bitartrato 45,5 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 40 mg; sodio metabisolfito 2,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml; azoto n.d.

Confezione: «2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 033810161 (in base 10) 107TRK (in base 32);

Classe: C;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Pierrel farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia 46/48 (Completa).

Composizione: 1 fiala da 10 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 25 mg; adrenalina bitartrato 91 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; sodio metabisolfito 5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml; azoto n.d.

Confezione: «5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile «10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 033810173 (in base 10), 107TRX (in base 32);

Classe: C;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Pierrel farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia 46/48 (Completa).

Composizione: 1 fiala da 5 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 25 mg; adrenalina bitartrato 45,5 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 40 mg; sodio metabisolfito 2,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml; azoto n.d.

Confezione: «5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 033810185 (in base 10), 107TS9 (in base 32);

Classe: C;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Pierrel farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua, strada statale Appia 46/48 (Completa).

Composizione: 1 fiala da 10 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 50 mg; adrenalina bitartrato 91 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; sodio metabisolfito 5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml; azoto n.d.

Indicazioni terapeutiche: la bupivacaina (principio attivo di Bupisolver con Adrenalina) può essere utilizzata in ogni tipo di anestesia periferica:

infiltrazione locale;

tronculare;

loco regionale;

blocco simpatico;

blocco endovenoso retrogrado e blocco endoarterioso;

peridurale e sacrale.

La bupivacaina è pertanto indicata in tutti gli interventi della chirurgia generale in cui sia necessaria l'anestesia periferica: oculistica, ortopedica, stomatologica, otorinolaringoiatrica, ostetrico-ginecologica, dermatologica, sia impiegata da sola, sia associata a narcosi. La bupivacaina con adrenalina può essere utilizzata quando si desideri prolungare la durata dell'anestesia da bupivacaina in ogni tipo di anestesia periferica, oppure quando è necessario operare in una zona assolutamente ischemica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03035

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hyalart»

Estratto decreto NCR n. 113 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «HYALART», anche nelle forme e confezioni: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 flaconcini 2 ml, «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 1 siringa preriempita 2 ml, «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 siringhe preriempite 2 ml.

Titolare A.I.C.: Societa prodotti antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8, c.a.p. 20143, Italia, codice fiscale n. 00747030153.

Confezioni autorizzate, numeriri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della leege n. 537/1993:

Confezione: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 flaconcini 2 ml - A.I.C. n. 027663020 (in base 10), 0UD6PD (in base 32);

Classe: C;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile uso intra-articolare;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Fidia farmaceutici S.p.a. - via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: acido ialuronico sale sodico 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 17 mg, sodio fosfato monobasico diidrato 0,1 mg, sodio fosfato bibasico dodecaidrato 1,2 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Confezione:. «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 1 siringa preriempita 2 ml - A.I.C. n. 027663032 (in base 10), 0UD6PS (in base 32);

Classe: C;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile uso intra-articolare;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Fidia farmaceutici S.p.a. - via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: acido ialuronico sale sodico 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 17 mg, sodio fosfato monobasico diidrato 0,1 mg, sodio fosfato bibasico dodecaidrato 1,2 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Confezione: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 siringhe preriempite 2 ml - A.I.C. n. 027663044 (in base 10), 0UD6Q4 (in base 32);

Classe: C;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile uso intra-articolare;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Fidia farmaceutici S.p.a. - via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: acido ialuronico sale sodico 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 17 mg, sodio fosfato monobasico diidrato 0,1 mg, sodio fosfato bibasico dodecaidrato 1,2 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: gonartrosi di lieve e media gravità.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03036

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisbak»

Estratto decreto n. 114 dell'8 marzo 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LISBAK rilasciata alla società Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14, c.a.p. 16019, Italia, codice fiscale n. 00274990100, è apportata la seguente modifica:

In sostituzione della confezione «2 miliardi 10 fialoidi sosp. acquosa di spore di bacillus subtilis uso orale 5 ml 2 miliardi» (codice A.I.C. n. 033334020) viene autorizzata la confezione «"2 miliardi sospensione orale" 20 fialoidi da 5 ml» (codice A.I.C. n. 033334032).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «2 miliardi sospensione orale» 20 fialoidi da 5 ml A.I.C. n. 033334032 (in base 10), 0ZT8SJ (in base 32);

Forma farmaceutica: sospensione orale;

Classe: C;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l. stabilimento sito in Anagni - Frosinone (Italia), strada Paduni n. 340 (produzione-confezionamento-controllo).

Composizione: 1 fialoide:

principio attivo: spore di bacillus subtilis poliantibiotico resistente 2 mid;

eccipiente: acqua per preparazioni inettabili 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene. Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici. Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 033334020 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A03037

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minervit»

Estratto decreto n. 567 del 19 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede in via S. Rocco, 6, Episcopia, Potenza, con codice fiscale RNNGPP56A04D414M:

Medicinale: MINERVIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034839011 - «100.000 U.I. soluzione orale e iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale (sospesa).

A.I.C. n. 034839023 - «200.000 U.I. soluzione orale e iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale (sospesa),

è ora trasferita alla Societa prodotti antibiotici S.p.a., con sede in via Biella, 8, Milano, con codice fiscale n. 00747030153.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03039

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Topster»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 125 del 17 febbraio 2004

Specialità medicinale: TOPSTER.

Confezioni:

«42 mg schiuma rettale» contenitore sottopressione +14 cannule - A.I.C. n. 031115013;

«3 mg sospensione rettale» 7 flaconi con cannula - A.I.C. n. 031115037.

Società Sofar S.p.a. via Isonzo, 8 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Topster, «42 mg schiuma rettale» contenitore sottopressione + 14 cannule A.I.C. n. 031115013 Topster, «3 mg sospensione rettale» 7 flaconi con cannula A.I.C. n. 031115037, prodotti anteriormente al 22 febbraio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 10 del 20 gennaio 2003 possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03038

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Olio gomenolato»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 266 del 2 marzo 2004

Medicinale: OLIO GOMENOLATO.

Titolare A.I.C.: Ramini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Vallerano, 96, c.a.p. 00128, Italia, codice fiscale n. 00466350428.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento alla farmacopea ufficiale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Sono autorizzate le seguenti modifiche:

della denominazione del medicinale da: «OLIO GOMENOLATO» a: «NIAOULI ESSENZA»;

della denominazione delle confezioni, già registrate:

da:

A.I.C. n. 031795014/G - gocce 1% flacone 20 g;

A.I.C. n. 031795026/G - gocce 2% flacone 20 g;

a:

A.I.C. n. 031795014/G - «1% gocce nasali» 1 flacone 20 g;

A.I.C. n. 031795026/G - «2% gocce nasali» 1 flacone 20 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03040

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi cancellazioni di imprese dal registro degli assegnatari nel periodo luglio-dicembre 2003

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 con le seguenti determinazioni dirigenziali:

determinazione n. 69 del 3 luglio 2003	1247-VI	Unione Fabbricanti Orafi S.a.s. - Via Marasca, 14 - Vicenza	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 2
determinazione n. 70 del 3 luglio 2003	1717-VI	Gentilin Alfonso - Via Fondovalle, 77 - Trissino	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0
determinazione n. 71 del 7 luglio 2003	1428-VI	Zanovello Nadir - Via Mentana, 36 - Vicenza	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0
determinazione n. 72 del 7 luglio 2003	2400-VI	Lora Gioielli di Lora Enrico - Via Galilei, 3 AAR - Arcugnano	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0
determinazione n. 73 del 7 luglio 2003	2470-VI	White S.r.l. - Viale dell'Industria, 14 - Vicenza	punzoni ritirati 3	punzoni smarriti 1

determinazione n. 74 dell'8 luglio 2003	1854-VI	Laboratorio Artigianale Arly di Galante Arturo - Via Ragazzi del 99, n. 92 - Vicenza	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 75 dell'8 luglio 2003	1716-VI	Forsel S.r.l. - Str.lla dell'Isola, 1 - Vicenza	punzoni ritirati 9	punzoni smarriti 5

determinazione n. 76 dell'8 luglio 2003	2312-VI	Schizzarotto Luca - Via Rigobello, 16 - Malo	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 81 del 5 agosto 2003	1668-VI	Platinor S.r.l. - Via L. Da Vinci, 29 - Arcugnano	punzoni ritirati 9	punzoni smarriti 1

determinazione n. 82 del 5 agosto 2003	2164-VI	Frizzarin Umberto - Corso Palladio, 179 - Vicenza	punzoni ritirati 3	punzoni smarriti 0

determinazione n. 83 del 29 agosto 2003	2047-VI	Marchiani Marco - Via Gardellina, 85 - Caldogno	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 84 del 29 agosto 2003	2508-VI	Gerard Ivan - Via Garibaldi, 32 - Torri di Quartesolo	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 86 del 1° settembre 2003	1320-VI	P.O.M.I. S.r.l. - Contrà Mure Pallamaio, 29 - Vicenza	punzoni ritirati 5	punzoni smarriti 0

determinazione n. 89 del 3 settembre 2003	1613-VI	Marcolini Michelangelo - Via Arno, 12 - Montecchio M.re	punzoni ritirati 4	punzoni smarriti 0

determinazione n. 94 del 3 ottobre 2003	2158-VI	Tiemezeta S.n.c. - Via Fogazzaro, 95 - Caldogno	punzoni ritirati 1	punzoni smarriti 0

determinazione n. 95 del 13 ottobre 2003	1210-VI	Astrid S.n.c. - Via Gessi, 18 - Vicenza	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 2

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei relativi marchi di identificazione che sono stati restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1, dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

04A03033

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 29 novembre 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Legge n. 443/2001. Primo programma delle opere strategiche. Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E. (Deliberazione n. 109/2002)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 41, in testa alla prima tabella, dove è scritto: «Importi in *euro*», leggasi: «Importi in *Meuro*»; ed ancora, alla pag. 42, prima colonna, in testa alla tabella, si intendono riportate le seguenti parole: «Importi in Meuro».

04A03145

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401071/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.